SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 210

CAMERA DEI DEPUTATI

Rendiconti dei partiti e movimenti politici per l'esercizio 1999 (art. 8 della legge 2 gennaio 1998, n. 2).

00A12991

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 211

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'Unione europea ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'Unione europea ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Da 00A15183 a 00A15185

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 dicembre 2000, n. **379.**

Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:

a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;

b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:

1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonchè ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4541):

Presentato dall'on. SCHMID l'11 febbraio 1998.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 marzo 1998 con parere della commissione III.

Esaminato dalla III commissione il 21 e 22 marzo 2000, il 10 maggio 2000.

Relazione scritta presentata l'8 giugno 2000 (atto n. 4541/*A relatore sen. Boato).*

Nuovamente assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 25 ottobre 2000.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 25 ottobre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4863):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 3 novembre 2000 con pareri delle commissioni 2ª e 3ª.

Esaminato dalla 1ª commissione l'8 e 16 novembre 2000 ed approvato il 21 novembre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, reca: «Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.».

— La legge 14 marzo 1977, n. 73, reca: «Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonchè dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmato ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.».

— Il testo dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), è il seguente:

«Art. 23. — 1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.».

00G0429

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 ottobre 2000, n. **380.**

Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale;

Visto in particolare l'articolo 5 del citato decreto con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati analiticamente i contenuti delle variabili inserite nella scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi di codifica che tutti gli istituti di ricovero dovranno adottare;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 26 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono stati definiti i tempi e le modalità della trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanità;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all'articolo 22, commi 3 e 3-*bis*;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con particolare riferimento all'articolo 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675»;

Ritenuto di dover adeguare, sulla base delle esperienze effettuate e della evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica delle informazioni, il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera, nonché i principi e le regole di compilazione e di codifica delle stesse informazioni;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 17 dicembre 1998;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali prot. 6705 del 4 ottobre 1999;

Ritenuto di modificare ed integrare lo schema di provvedimento, così come richiesto nel citato parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 20 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Considerato che, in relazione al rilievo formulato dal Consiglio di Stato in ordine all'informazione dovuta agli interessati, è opportuno richiamare espressamente la prevista adozione di specifici provvedimenti ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, nonché ribadire in ogni caso il disposto dell'articolo 10 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in ordine all'acquisizione del parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione appare superabile alla luce del parere della predetta autorità del 21 luglio 2000;

Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2000;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La scheda di dimissione ospedaliera si compone delle seguenti sezioni:

a) la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di seguito riportate:

1) denominazione dell'ospedale di ricovero;

2) numero della scheda;

3) cognome e nome del paziente;

4) sesso;

5) data di nascita;

6) comune di nascita;

7) stato civile;

8) comune di residenza;

9) cittadinanza;

10) codice sanitario individuale;

11) regione di residenza;

12) azienda unità sanitaria locale di residenza;

b) la sezione seconda, che contiene almeno le informazioni del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera *a)*:

1) denominazione dell'ospedale di ricovero;

2) numero della scheda;

13) regime di ricovero;

14) data di ricovero;

15) unità operativa di ammissione;

16) onere della degenza;

17) provenienza del paziente;

18) tipo di ricovero;

19) traumatismi o intossicazioni;

20) trasferimenti interni;

21) unità operativa di dimissione;

22) data di dimissione o morte;

23) modalità di dimissione;

24) riscontro autoptico;

25) motivo del ricovero in regime diurno;

26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;

27) peso alla nascita;

28) diagnosi principale di dimissione;

29) diagnosi secondarie;

30) intervento chirurgico principale o parto;

31) altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche.

2. Le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda di dimissione ospedaliera, fermo restando il contenuto informativo minimo di cui al comma 1.

Art. 2.

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'adozione dei codici di deontologia di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il titolare del trattamento garantisce all'interessato l'informativa prevista dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera.

2. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991, la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte del presente decreto.

3. La responsabilità della corretta compilazione della scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico, compete al medico responsabile della dimissione, individuato dal responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente è dimesso; la scheda di dimissione reca la firma dello stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera è effettuata dallo stesso medico responsabile della dimissione di cui al presente comma ovvero da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato.

4. Il direttore sanitario dell'istituto di cura è responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione, nonché dei controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate.

5. Ai sensi degli articoli 1, comma 2, 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, si intende:

a) per «titolare» del trattamento: il legale rappresentante dell'istituto di cura;

b) per «responsabile» del trattamento: il direttore sanitario o il dirigente medico dell'istituto di cura;

c) per «incaricati» del trattamento: tutti gli operatori che compiono operazioni di trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile del trattamento.

Art. 3.

1. Gli istituti di ricovero, pubblici e privati, inviano con periodicità almeno trimestrale alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, secondo le modalità definite da queste ultime, le informazioni contenute nelle schede di dimissione relative ai dimessi, ivi compresi i neonati sani. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione della scheda di dimissione, fatte salve diverse disposizioni regionali, gli istituti di ricovero a prevalente carattere socio-assistenziale quali le residenze sanitarie assistenziali, le comunità protette, le strutture manicomiali residuali, e gli istituti di ricovero di cui all'articolo 26 della legge 28 dicembre 1978, n. 833.

2. Le regioni e le province autonome provvedono a verificare, anche attraverso indagini campionarie effettuate sulle cartelle cliniche, la completezza, la congruenza e l'accuratezza delle informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione.

3. Le regioni e le province autonome inviano semestralmente al Ministero della sanità, Dipartimento della programmazione, su archivi magnetici e con le modalità stabilite nell'ambito del sistema informativo sanitario, le sottoelencate informazioni, riportate con la stessa numerazione utilizzata nel comma 1 dell'articolo 1, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale, attenendosi alle indicazioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico:

1) denominazione dell'ospedale di ricovero;

2) numero della scheda;

4) sesso;

5) data di nascita;

6) comune di nascita;

7) stato civile;

8) comune di residenza;

9) cittadinanza;

10) codice sanitario individuale;

11) regione di residenza;

12) azienda unità sanitaria locale di residenza;

13) regime di ricovero;

14) data di ricovero;

16) onere della degenza;

17) provenienza del paziente;

18) tipo di ricovero;

19) traumatismi o intossicazioni;

21) unità operativa di dimissione;

22) data di dimissione o morte;

23) modalità di dimissione;

24) riscontro autoptico;

25) motivo del ricovero in regime diurno;

26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;

27) peso alla nascita;

28) diagnosi principale di dimissione;

29) diagnosi secondarie;

30) intervento chirurgico principale o parto;

31) altri interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche.

4. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità:

a) entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni relative ai dimessi nel primo semestre dell'anno in corso;

b) entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai dimessi nel secondo semestre dell'anno precedente ed eventuali correzioni ed integrazioni riguardanti il primo semestre.

5. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero pubblici e privati possono diffondere e pubblicizzare le informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione ospedaliera, esclusivamente in forma anonima, predisponendo opportune elaborazioni ed aggregazioni in modo da garantire il rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali.

6. Le due sezioni della scheda di dimissione ospedaliera di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono gestite in archivi disgiunti. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome individuano i servizi che possono procedere alla ricongiunzione delle due sezioni suddette, esclusivamente per il tempo e nei modi appropriati alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Ciascun trattamento dei dati è attuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675».

Art. 4.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, ivi comprese le istruzioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 ottobre 2000

Il Ministro: VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 280

ALLEGATO

Disciplinare tecnico

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA E PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA CLASSIFICAZIONE ICD-9-CM - VERSIONE ITALIANA.

La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) deve essere compilata per tutti i pazienti dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, fatte salve le esclusioni previste dal presente decreto. Per istituto di cura si intende l'insieme di tutte le unità operative, individuato da un medesimo codice ai sensi del decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997, e successive modificazioni e integrazioni, relativo ai modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

La SDO costituisce una rappresentazione sintetica e fedele della cartella clinica, finalizzata a consentire la raccolta sistematica, economica e di qualità controllabile delle principali informazioni contenute nella cartella stessa.

La cartella clinica ospedaliera costituisce lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche rilevanti, che riguardano un singolo ricovero ospedaliero di un paziente.

Ciascuna cartella clinica ospedaliera deve rappresentare l'intero ricovero del paziente nell'istituto di cura; essa, conseguentemente, coincide con la storia della degenza del paziente all'interno dell'istituto di cura. La cartella clinica ospedaliera ha, quindi, inizio al momento dell'accettazione del paziente da parte dell'istituto di cura, segue il paziente nel suo percorso all'interno della struttura ospedaliera ed ha termine al momento della dimissione del paziente dall'istituto di cura.

L'eventuale trasferimento interno del paziente da una unità operativa all'altra dello stesso istituto di cura non deve comportare la sua dimissione e successiva riammissione. Il numero identificativo, caratteristico di ciascuna cartella clinica e della relativa SDO, deve, pertanto, essere il medesimo per tutta la durata del ricovero, indipendentemente dai trasferimenti interni allo stesso istituto di cura. Fanno eccezione i casi di passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, o viceversa, e, fatte salve eventuali diverse disposizioni regionali, il passaggio da ricovero acuto a riabilitazione o lungodegenza, o viceversa. In questi ultimi casi si dovrà procedere alla compilazione di una nuova cartella clinica e di una nuova SDO.

In caso di ricovero diurno, la cartella clinica, e la corrispondente SDO, devono raccogliere la storia e la documentazione del paziente relative all'intero ciclo di trattamento; ogni singolo accesso giornaliero del paziente è conteggiato come giornata di degenza e la data di dimissione corrisponde alla data dell'ultimo contatto con l'istituto di cura; la cartella clinica, e la corrispondente SDO, relative ai ricoveri diurni, devono essere chiuse convenzionalmente alla data del 31 dicembre di ciascun anno, salvo dar luogo a una nuova cartella, e a una nuova SDO, per i cicli di trattamento in ricovero diurno che dovessero proseguire l'anno successivo.

Nel caso di trasferimento del paziente dal regime di ricovero diurno ad altro regime di ricovero, o viceversa, il paziente deve essere dimesso e dovrà essere compilata una nuova cartella clinica e una nuova SDO.

1. La definizione e la codifica delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera.

Di seguito vengono riportati, per ciascuna informazione prevista dal presente decreto, la definizione ed il relativo sistema di codifica riconosciuti come standard nazionale.

(1) *Denominazione dell'ospedale di ricovero*.

La denominazione dell'ospedale è costituita dalla denominazione ufficiale dell'istituto di cura.

Per istituto di cura si intende l'insieme di tutte le tutte le unità operative individuato da un medesimo codice.

Il codice da utilizzare è quello che individua l'istituto di cura nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali ed in particolare nei modelli HSP: detto codice è composto di otto caratteri, dei quali i primi tre identificano la regione o la provincia autonoma (ai sensi del decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996), i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale e i rimanenti due costituiscono un ulteriore progressivo che individua le singole strutture del complesso ospedaliero, secondo quanto previsto dal modello HSP 11-*bis.*

(2) *Numero della scheda*.

Il numero della scheda corrisponde al numero identificativo della cartella clinica.

Il codice da utilizzare è articolato in 8 caratteri di cui:

i primi due identificano l'anno di ricovero;

gli altri sei costituiscono una numerazione progressiva all'interno dell'anno.

La numerazione progressiva è unica, indipendentemente dal regime di ricovero (ordinario o diurno), in modo tale che ciascun numero identifichi in maniera univoca un singolo ricovero.

(3) *Cognome e nome del paziente*.

(4) *Sesso*.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1) maschio;

2) femmina.

(5) *Data di nascita*.

La data di nascita va riportata, riempiendo tutti gli otto caratteri previsti, nella forma seguente:

i primi due caratteri indicano il giorno;

i successivi due il mese;

gli ultimi quattro l'anno.

(6) *Comune di nascita*.

Il codice da utilizzare è il codice definito dall'ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo comune.

Nel caso in cui il paziente sia nato all'estero va indicato il codice 999, al posto del codice della provincia, seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno per l'anagrafe della popolazione.

(7) *Stato civile*.

Va riportato lo stato civile del paziente al momento del ricovero.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1) celibe/nubile;

2) coniugato/a;

3) separato/a;

4) divorziato/a;

5) vedovo/a;

6) non dichiarato.

(8) *Comune di residenza*.

Il comune di residenza individua il comune italiano, oppure eventualmente lo Stato estero, presso il quale il paziente risulta legalmente residente.

Va utilizzato lo stesso sistema di codifica definito per la variabile (6): «Comune di nascita»; in particolare:

il codice dei comuni italiani ISTAT a sei caratteri, nel caso di pazienti residenti in Italia;

il codice 999 seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno, nel caso di pazienti residenti all'estero.

Per i neonati deve essere indicato il comune di residenza della madre, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

(9) *Cittadinanza*.

Il codice, a 3 caratteri, da utilizzare per la cittadinanza è il seguente:

100, nel caso in cui il paziente abbia la cittadinanza italiana;

il codice (a tre caratteri) dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno, nel caso in cui il paziente abbia la cittadinanza estera.

(10) *Codice sanitario individuale*.

Il codice sanitario individuale identifica i singoli cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale ed è costituito dal codice fiscale (legge n. 412/1991), composto da 16 caratteri. Per gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno deve essere riportato il codice regionale a sigla STP (Straniero temporaneamente presente) a 16 caratteri (ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e della circolare del Ministero della sanità 24 aprile 2000, n. 5).

Questa variabile non si compila per il neonato.

(11) *Regione di residenza*.

La regione di residenza identifica la regione cui appartiene il comune in cui risiede il paziente.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con decreto del Ministero della sanità del 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle aziende unità sanitarie locali.

Nel caso in cui il paziente sia residente all'estero, va indicato il codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno.

(12) *Azienda unità sanitaria locale di residenza*.

Deve essere indicata l'azienda unità sanitaria locale che comprende il comune, o la frazione di comune, in cui risiede il paziente.

Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.

Questa variabile non si compila per i residenti all'estero.

(13) *Regime di ricovero*.

Il regime di ricovero distingue tra il «ricovero ordinario» ed il «ricovero diurno»; il «ricovero diurno» si caratterizza per la presenza di tutte le seguenti condizioni:

si tratta di ricovero, o ciclo di ricoveri, programmato;

è limitato ad una sola parte della giornata e non ricopre, quindi, l'intero arco delle 24 ore dal momento del ricovero;

fornisce prestazioni multiprofessionali e/o plurispecialistiche, che per la loro intrinseca complessità o invasività o per il correlato rischio per il paziente non possono essere eseguite in ambiente ambulatoriale.

Il codice, ad un carattere, da impiegare è il seguente:

1) ricovero ordinario;

2) ricovero diurno (day hospital).

Quando si utilizza il codice 2, è necessario riportare anche le informazioni relative alle variabili (25) e (26).

(14) *Data di ricovero*.

Il codice da utilizzare è articolato in otto caratteri, che devono essere tutti compilati:

i primi due indicano il giorno;

i successivi due il mese;

gli ultimi quattro l'anno.

In caso di ricovero diurno (codice 2 per la variabile (13): «regime di ricovero»), va indicata la data del primo giorno del ciclo di contatti con la struttura.

Per i nati nella struttura, la data di ricovero coincide con la data di nascita.

(15) *Unità operativa di ammissione*.

L'unità operativa di ammissione individua l'unità operativa presso la quale il paziente è fisicamente ricoverato, anche nel caso in cui l'assistenza medica sia prevalentemente a carico di altra unità operativa.

Il codice da utilizzare corrisponde ai primi quattro caratteri utilizzati per identificare l'unità operativa nei modelli di rilevazione delle attività economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ed in particolare nel modello HSP.12:

i primi due caratteri identificano la specialità clinica o disciplina ospedaliera;

gli altri due caratteri indicano il progressivo con cui viene distinta l'unità operativa nell'ambito della stessa disciplina.

(16) *Onere della degenza*.

Con l'onere della degenza si intende specificare il soggetto (o i soggetti) sul quale ricade l'onere di rimborsare le spese relative al ricovero.

I codici, ad un carattere, da utilizzare sono i seguenti:

1) ricovero a totale carico del SSN;

2) ricovero a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (differenza alberghiera);

3) ricovero con successivo rimborso (totale o parziale) a carico del SSN;

4) ricovero senza oneri per il SSN;

5) ricovero, a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (libera professione);

6) ricovero a prevalente carico del SSN, con parte delle spese a carico del paziente (libera professione e differenza alberghiera);

7) ricovero a carico del SSN di pazienti stranieri provenienti da Paesi convenzionati con SSN;

8) ricovero a carico del SSN di pazienti stranieri con dichiarazione di indigenza;

A. ricovero a carico del Ministero dell'interno di pazienti stranieri con dichiarazione di indigenza;

9) altro.

(17) *Provenienza del paziente*.

La provenienza del paziente individua l'istituzione da cui proviene il paziente o il medico che ha proposto il ricovero.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1) paziente che acceda all'istituto di cura senza proposta di ricovero formulata da un medico;

2) paziente inviato all'istituto di cura con proposta del medico di base;

3) ricovero precedentemente programmato dallo stesso istituto di cura;

4) paziente trasferito da un istituto di cura pubblico;

5) paziente trasferito da un istituto di cura privato accreditato;

6) paziente trasferito da istituto di cura privato non accreditato;

7) paziente trasferito da altro tipo di attività di ricovero (acuti, riabilitazione, lungodegenza) o da altro regime di ricovero (ricovero diurno o ordinario) nello stesso istituto;

9) altro.

Questa variabile non si compila per i neonati, limitatamente ai ricoveri corrispondenti alla nascita degli stessi.

(18) *Tipo di ricovero*.

Il tipo di ricovero, da indicare per tutti i ricoveri in regime ordinario (codice 1 alla variabile (13): «regime di ricovero»), individua i ricoveri programmati, distinguendoli dai ricoveri d'urgenza e dai ricoveri obbligatori (TSO) ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1) ricovero programmato, non urgente;

2) ricovero urgente;

3) ricovero per trattamento sanitario obbligatorio (TSO);

4) ricovero programmato con preospedalizzazione (ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); in tali casi nella SDO possono essere riportate procedure eseguite in data precedente all'ammissione.

Questa variabile non si compila per i neonati, limitatamente ai ricoveri corrispondenti alla nascita degli stessi.

(19) *Traumatismi o intossicazioni*.

Questa informazione deve essere fornita solo nel caso in cui il ricovero sia causato da un trauma, da un incidente o da una intossicazione.

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1) infortunio sul lavoro;

2) infortunio in ambiente domestico;

3) incidente stradale;

4) violenza altrui (indipendentemente dal luogo dove è avvenuta);

5) autolesione o tentativo di suicidio (indipendentemente dal luogo dove è avvenuto);

9) altro tipo di incidente o di intossicazione.

(20) *Trasferimenti interni*.

I trasferimenti interni, da riportare soltanto nei casi di ricovero in regime ordinario (codice 1 alla variabile (13) «regime di ricovero»), descrivono il percorso che il paziente ha seguito durante il ricovero.

Per ciascun trasferimento effettuato durante il ricovero vanno indicati:

nei primi otto caratteri, la data in cui ha avuto luogo il trasferimento, secondo l'ordine: ggmmaaaa;

nei successivi quattro caratteri, il codice del reparto presso il quale è stato trasferito il paziente, secondo la classificazione già descritta per la variabile (15).

(21) *Unità operativa di dimissione*.

L'unità operativa indica l'ultima unità operativa presso il quale è stato ricoverato, e dal quale viene dimesso, il paziente: va sempre specificato, anche nel caso in cui coincida con l'unità operativa di ammissione ovvero con quella relativa all'ultimo trasferimento interno, riportato per la variabile (20).

La codifica, a quattro caratteri, da utilizzare è quella descritta per la variabile (15).

(22) *Data di dimissione o morte*.

La data di dimissione, o di morte, del paziente va sempre riportata, riempiendo tutti i campi previsti, nella forma: ggmmaaaa.

Nel caso di ricovero in regime diurno, la data di dimissione corrisponde alla data dell'ultimo accesso presso la struttura in cui si è svolto il ciclo assistenziale. Per i cicli di ricovero diurno che si protraggono oltre il 31 dicembre la data di dimissione corrisponde convenzionalmente al 31 dicembre di ciascun anno.

(23) *Modalità di dimissione*.

La modalità di dimissione individua la destinazione del paziente dimesso dall'ospedale e quindi l'eventuale continuazione del percorso assistenziale in altre strutture.

La codifica, ad un carattere, da utilizzare è la seguente:

1) nel caso in cui il paziente sia deceduto;

2) dimissione ordinaria al domicilio del paziente;

3) dimissione ordinaria presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA);

4) dimissione al domicilio del paziente con attivazione di ospedalizzazione domiciliare;

5) dimissione volontaria (da utilizzare anche nei casi in cui il paziente in ciclo di trattamento diurno non si sia ripresentato durante il ciclo programmato);

6) trasferimento ad un altro istituto di ricovero e cura, pubblico o privato, per acuti;

7) trasferimento ad altro regime di ricovero o ad altro tipo di attività di ricovero nell'ambito dello stesso istituto;

8) trasferimento ad un istituto pubblico o privato di riabilitazione;

9) dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata.

(24) *Riscontro autoptico*.

Nel caso in cui il paziente sia deceduto, il riscontro autoptico individua i casi nei quali sia stata effettuata l'autopsia.

Il codice, ad un carattere, deve essere utilizzato solo se la modalità di dimissione è «deceduto» (codice 1 alla variabile (23), «modalità di dimissione»), secondo la seguente codifica:

1) se è stata eseguita l'autopsia;

2) se non è stata eseguita l'autopsia.

(25) *Motivo del ricovero in regime diurno*.

Questa informazione va riportata soltanto per i ricoveri effettuati in regime diurno (codice 2 alla variabile (13) «regime di ricovero»).

Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:

1) ricovero diurno diagnostico (ivi compreso il follow up);

2) ricovero diurno chirurgico (day surgery);

3) ricovero diurno terapeutico;

4) ricovero diurno riabilitativo.

(26) *Numero di giornate di presenza in ricovero diurno*.

Questa informazione va riportata soltanto per i ricoveri effettuati in regime diurno (codice 2 alla variabile (13) «regime di ricovero») e indica il numero complessivo di giornate in cui il paziente ha avuto contatti con la struttura di ricovero nell'arco di uno stesso ciclo assistenziale.

Per i cicli di ricovero diurno che si protraggono oltre il 31 dicembre la data di dimissione corrisponde convenzionalmente al 31 dicembre di ciascun anno.

(27) *Peso alla nascita*.

Questa informazione identifica il peso rilevato al momento della nascita e va riportata soltanto nella scheda di dimissione del neonato relativa al ricovero in cui è avvenuta la nascita dello stesso. Va rilevato il peso in grammi. Il campo è numerico con 4 caratteri.

Le informazioni di carattere clinico, di seguito elencate - diagnosi principale di dimissione, diagnosi secondarie, intervento chirurgico principale o parto, altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche - devono essere codificate utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica (versione italiana 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification: ICD-9-CM) e successivi aggiornamenti. Per il corretto utilizzo di tale Classificazione e per la corretta selezione e codifica delle informazioni cliniche devono essere rigorosamente rispettate le istruzioni riportate di seguito.

(28) *Diagnosi principale di dimissione*.

La definizione della diagnosi principale di dimissione è riportata al punto 4.1 del presente allegato tecnico. La diagnosi principale di dimissione deve essere obbligatoriamente compilata per tutte le schede di dimissione ospedaliera e correttamente codificata utilizzando i codici a cinque caratteri riportati nella già citata Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica.

(29) *Diagnosi secondarie*.

La definizione delle diagnosi secondarie è riportata al punto 5 del presente allegato tecnico. Fatte salve diverse determinazioni da parte delle regioni e delle province autonome, possono essere riportate al massimo cinque diagnosi secondarie, che devono essere correttamente codificate utilizzando i codici a cinque caratteri riportati nella già citata Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica.

(30) *Intervento chirurgico principale o parto*.

La definizione di intervento chirurgico principale è riportata al punto 6 del presente allegato tecnico.

La relativa codifica è costituita da 12 caratteri ripartiti come di seguito indicato:

nei primi otto caratteri deve essere riportata la data nella quale è stato eseguito l'intervento chirurgico, secondo la sequenza ggmmaaaa (giorno, mese, anno);

nei successivi quattro caratteri deve essere riportato il codice dell'intervento chirurgico secondo la già citata Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica.

(31) *Altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche*.

I criteri per la selezione degli altri interventi chirurgici e delle principali procedure diagnostiche e terapeutiche sono riportati al punto 6 del presente allegato tecnico. Fatte salve diverse determinazioni da parte delle regioni e delle province autonome, possono essere riportati al massimo cinque interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche ulteriori rispetto all'intervento chirurgico principale, utilizzando i codici a quattro caratteri della già citata Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica.

2. Regole generali per la codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera.

Codificare una diagnosi rappresenta una operazione difficile quando la terminologia medica utilizzata è diversa da quella contenuta nella classificazione adoperata. La comprensione dei termini medici e la conoscenza del sistema di codifica consentono di codificare qualsiasi formulazione diagnostica. Nel caso in cui non si riesca a reperire la formulazione diagnostica nel manuale della classificazione, non bisogna concludere che nessun codice esista per quella determinata diagnosi; si tratta di trovare i percorsi appropriati per identificarlo, a partire dalla individuazione della diagnosi principale.

La codifica delle informazioni cliniche riportate nella SDO deve essere effettuata da personale sanitario (medico o infermieristico) adeguatamente formato e deve, comunque, rispettare fedelmente sia l'ordine sia il contenuto delle formulazioni riportate dal compilatore nella stessa scheda di dimissione, fatta salva la possibilità di effettuare una revisione concordata con il medico compilatore della SDO.

Una formulazione diagnostica è abitualmente composta da due parti: un termine principale ed uno o più modificatori. I termini principali e i modificatori forniscono al codificatore informazioni specifiche sulle diagnosi, le condizioni, i sintomi ed altre circostanze attinenti il ricovero.

I termini principali descrivono una malattia, un traumatismo, un problema o un sintomo, e rappresentano le voci di accesso alla classificazione.

I modificatori (sotto-voci) sono dei termini elencati al fine di fornire al codificatore delle informazioni aggiuntive. L'indice alfabetico li riporta, al di sotto del termine principale, in parentesi o rientrati.

Per identificare il codice appropriato, è necessario seguire le seguenti fasi operative:

1) individuare tutti i termini principali che descrivono nella formulazione diagnostica le condizioni del paziente;

2) utilizzare l'indice alfabetico per rintracciare ciascun termine principale individuato;

3) individuare i modificatori del termine principale;

4) analizzare attentamente le sotto-voci elencate al di sotto del termine principale;

5) analizzare le note e/o i riferimenti;

6) selezionare un codice tra quelli forniti dall'indice alfabetico;

7) verificare nell'elenco sistematico l'accuratezza di tale codice; utilizzare sempre i codici che descrivono la diagnosi al massimo livello di specificità possibile (ossia i codici a 5 caratteri, quando disponibili);

8) analizzare tutti i codici appartenenti alla intera categoria, per essere sicuri che il codice selezionato rappresenti la scelta migliore;

9) esaminare attentamente ogni nota illustrativa;

10) assegnare il codice selezionato nell'elenco sistematico.

3. REGOLE GENERALI RELATIVE ALL'USO DELLA CLASSIFICAZIONE ICD-9-CM.

3.1. *Utilizzo integrato dell'indice alfabetico e dell'elenco sistematico.*

È necessario utilizzare sia l'indice alfabetico sia l'elenco sistematico al fine di individuare il codice corretto. L'utilizzo del solo indice alfabetico o del solo elenco sistematico può determinare errori nell'individuazione del codice ed insufficiente specificità nella selezione del codice.

3.2. *Specificità della codifica.*

I codici relativi alle diagnosi ed alle procedure devono essere utilizzati al livello di specificità più elevato possibile; in particolare :

assegnare un codice a 5 caratteri tutte le volte in cui ciò sia possibile;

assegnare un codice a 4 caratteri solo se non vi sono codici a 5 caratteri nell'ambito della stessa categoria;

assegnare un codice a 3 caratteri solo se non vi sono codici a 4 caratteri nell'ambito della stessa categoria.

3.3. *Codici relativi ad altre condizioni e a condizioni non specificate.*

I codici identificati con le sigle NIA (non indicato altrove) e SAI (senza altre indicazioni) devono essere utilizzati solo quando la formulazione diagnostica e l'eventuale revisione della documentazione clinica non forniscono informazioni sufficienti per consentire l'utilizzo di un codice più specifico.

I codici individuati dalla sigla NIA devono essere utilizzati quando l'informazione disponibile individua una specifica condizione ma nella classificazione ICD non è disponibile un codice specifico per la condizione stessa.

I codici identificati dalla sigla SAI devono essere utilizzati quando l'informazione riportata nella SDO non consente l'utilizzo di un codice più specifico.

Quando la consultazione dell'indice alfabetico individua un codice identificato dalle sigle NIA e SAI, verificare nell'elenco sistematico la possibilità di utilizzare un codice più specifico.

3.4. *Codici combinati.*

Un codice utilizzato per classificare simultaneamente due diagnosi oppure una diagnosi insieme ad una manifestazione secondaria associata oppure una diagnosi insieme ad una complicazione associata è definito «codice combinato». I codici combinati sono riportati come sotto-voci nell'indice alfabetico e come note di inclusione nell'elenco sistematico.

Si deve utilizzare il codice combinato quando esso identifica pienamente tutte le condizioni riportate o quando l'indice alfabetico lo richiede esplicitamente. Se il codice combinato descrive tutti gli elementi riportati nella formulazione diagnostica, non devono essere utilizzati ulteriori codici. Quando il codice combinato non è in grado di descrivere tutte le manifestazioni o complicazioni riportate nella formulazione diagnostica, può essere utilizzato insieme al codice combinato un codice aggiuntivo.

3.5. *Codifica multipla.*

Quando una formulazione diagnostica non può essere rappresentata da un unico codice, è necessario ricorrere alla codifica multipla, ovvero alla utilizzazione di più di un codice per identificarne completamente tutti gli elementi.

Il ricorso alla codifica multipla è sollecitato dalle indicazioni «Utilizzare, eventualmente, un codice aggiuntivo», «codificare per primo», che possono essere riportate all'inizio di un capitolo o di un blocco ovvero di una particolare categoria.

La nota «codificare per prima la malattia di base» indica la necessità di riportare sia il codice relativo alla malattia primaria, che quello relativo alla manifestazione conseguente. Quest'ultimo non può essere utilizzato come diagnosi principale.

La nota «utilizzare un codice aggiuntivo per identificare manifestazioni quali ...» indica la necessità di utilizzare un ulteriore codice per identificare manifestazioni analoghe agli esempi riportati. Questi codici non possono essere utilizzati come diagnosi principale.

3.6. *Postumi.*

Un postumo è un effetto causato da una malattia o da un traumatismo, che permane dopo che la fase acuta della malattia o del traumatismo è terminata. Non vi è un limite di tempo entro il quale il codice relativo al postumo può essere utilizzato. Il postumo può essere relativamente precoce come negli accidenti cerebrovascolari o può verificarsi dopo mesi o anni come nel caso dei traumatismi. Per codificare i postumi sono necessari due codici, uno relativo alla condizione residua o alla natura del postumo; l'altro relativo alla causa del postumo. Il codice relativo alla natura del postumo deve essere riportato per primo; il codice relativo alla causa del postumo stesso deve essere riportato come diagnosi secondaria, salvo che le note dell'indice alfabetico indichino diversamente.

3.7. *Condizione «imminente».*

Le condizioni descritte al momento della dimissione come «minaccia di» o «imminente» devono essere codificate secondo le seguenti istruzioni:

individuare nell'indice alfabetico se la condizione primitiva ha una sottovoce relativa al termine «imminente» o «minaccia di»; verificare anche il termine principale «minaccia di»;

se sono riportate le sotto-voci «minaccia di» o «imminente», utilizzare il codice corrispondente;

se non sono riportate delle sotto-voci specifiche, codificare la condizione come esistente.

4. SELEZIONE DELLA DIAGNOSI PRINCIPALE DI DIMISSIONE.

La selezione della diagnosi principale deve essere effettuata sulla base delle circostanze che determinano e caratterizzano il ricovero ospedaliero.

4.1. *Definizione di diagnosi principale.*

La diagnosi principale è la condizione, identificata alla fine del ricovero, che risulta essere la principale responsabile del bisogno di trattamento e/o di indagini diagnostiche. Se nel corso dello stesso ricovero si evidenzia più di una condizione con caratteristiche analoghe, deve essere selezionata quale principale quella che è risultata essere responsabile dell'impiego maggiore di risorse.

Salvo che le note dell'elenco sistematico o dell'indice alfabetico indichino altrimenti, quando nel corso del ricovero non è stata formulata una diagnosi definitiva, possono essere utilizzati per la codifica della diagnosi principale i codici relativi a segni, sintomi e condizioni mal definite riportati nel capitolo 16 della Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica (versione italiana della versione 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification).

Quando il ricovero è finalizzato a trattare esclusivamente uno specifico segno o sintomo, quest'ultimo deve essere selezionato come diagnosi principale.

I codici contenuti in parentesi nell'indice alfabetico non devono essere utilizzati come diagnosi principale.

4.2. *Codifica della diagnosi principale.*

La diagnosi principale di dimissione deve essere codificata secondo la Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica (versione italiana della versione 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification).

Il codice utilizzato deve essere a 5 caratteri in tutti i casi per i quali la ICD-9-CM lo preveda; per i casi in cui siano previsti soltanto 3 o 4 caratteri, riportarli allineati a sinistra.

4.3. *Condizioni acute e croniche.*

Quando la stessa condizione è descritta sia come acuta (o subacuta) sia come cronica e nell'indice alfabetico sono riportati specifici codici per ciascuna di tali forme devono essere riportati entrambi codificando come diagnosi principale la forma acuta (o subacuta), se risponde ai criteri di selezione della diagnosi principale.

4.4. *Osservazione e valutazione di condizioni sospette.*

I codici compresi fra V71.0 e V71.9 devono essere utilizzati per la codifica della diagnosi principale quando si sospetta una condizione anomala la quale, in assenza di segni o sintomi, richiede una specifica valutazione e al termine del ricovero risulta essere non confermata.

4.5. *Trattamento non eseguito.*

La condizione che al termine del ricovero è risultata essere il motivo dello stesso deve essere selezionata come diagnosi principale anche quando il relativo trattamento non è stato praticato per circostanze impreviste. In tali casi, fra le diagnosi secondarie deve essere

riportato il codice V64.. (Persone che ricorrono ai servizi sanitari per interventi specifici non eseguiti). Quando un ricovero è stato programmato per eseguire un particolare trattamento e questo non viene eseguito per circostanze impreviste, va riportato come diagnosi principale il codice V64.. e come diagnosi secondaria la condizione che avrebbe determinato il trattamento.

4.6. *Postumi*.

Se la diagnosi principale è rappresentata da un postumo il codice relativo alla natura del postumo deve essere riportato per primo; il codice relativo alla causa del postumo stesso deve essere riportato come diagnosi secondaria, salvo che le note dell'indice alfabetico indichino diversamente.

4.7. *Ustioni multiple*.

Quando le ustioni sono identificate come diagnosi principale ed esse sono multiple, riportare per primo il codice che descrive l'ustione di maggiore gravità.

4.8. *Traumi multipli*.

Quando traumi multipli sono identificati come diagnosi principale, riportare per primo il codice che descrive il trauma di maggiore gravità.

4.9. *Neoplasie*.

Quando il ricovero è finalizzato a trattare una neoplasia maligna, quest'ultima deve essere selezionata come diagnosi principale salvo che il ricovero sia finalizzato prevalentemente ad eseguire la radioterapia (V58.0) o la chemioterapia (V58.1): in tali casi la neoplasia maligna deve essere codificata come diagnosi secondaria e la diagnosi principale deve essere codificata con i codici V58.0 o V58.1.

Quando un paziente è ricoverato per eseguire prevalentemente la radioterapia o la chemioterapia e nel corso del ricovero si sviluppano delle complicazioni quali nausea e vomito non controllati o disidratazione, deve essere indicata quale diagnosi principale la radioterapia (V58.0) o la chemioterapia (V58.1).

Quando il ricovero comporta la rimozione chirurgica di una neoplasia maligna, primitiva o secondaria seguita da chemioterapia o radioterapia, deve essere selezionata quale diagnosi principale la neoplasia maligna.

Quando il ricovero è finalizzato a determinare la stadiazione della neoplasia, deve essere selezionata come diagnosi principale la neoplasia, anche se nel corso dello stesso ricovero sono eseguite la radioterapia o la chemioterapia.

Qualunque estensione per contiguità o a distanza deve essere codificata come neoplasia maligna secondaria della sede invasa; quando la neoplasia primitiva è stata asportata nel corso di un precedente ricovero, la forma secondaria deve essere indicata come diagnosi principale; la neoplasia pregressa deve essere segnalata utilizzando il codice V10..

Quando un paziente è ricoverato a causa di una neoplasia primitiva metastatizzata e il trattamento è diretto soltanto alla sede secondaria, la neoplasia secondaria deve essere selezionata come diagnosi principale anche se la forma primitiva fosse ancora presente; se, invece, il ricovero è finalizzato prevalentemente ad eseguire la radioterapia o la chemioterapia della forma secondaria, la diagnosi principale deve esser codificata con V58.0 o V58.1.

4.10. *Avvelenamenti e intossicazioni*.

Nel codificare l'avvelenamento o la reazione ad uso improprio di farmaci (esempio: errore nel dosaggio, nella via di somministrazione, nella selezione del farmaco), il codice relativo all'avvelenamento deve essere riportato per primo, seguito dal codice relativo alla manifestazione.

4.11. *Complicazione di trattamenti chirurgici o di altri trattamenti medici*.

Quando il ricovero è finalizzato al trattamento di una complicazione di un trattamento chirurgico o di altro trattamento medico, ivi comprese le reazioni da farmaci correttamente utilizzati, il codice relativo alla complicazione deve essere selezionato come diagnosi principale. Se la complicazione è classificata con i codici compresi fra 996 e 999, può essere utilizzato un codice aggiuntivo per specificare la natura della complicazione.

4.12. *Complicazioni della gravidanza*.

Quando una paziente è ricoverata a causa di una condizione che complica la gravidanza oppure consegue a quest'ultima, il codice relativo alla complicazione ostetrica deve essere selezionato come diagnosi principale. Può essere utilizzato un codice aggiuntivo per conferire maggiore specificità.

5. DIAGNOSI SECONDARIE.

Le diagnosi secondarie sono quelle condizioni che coesistono al momento del ricovero o che si sviluppano in seguito e che influenzano il trattamento ricevuto e/o la durata della degenza. Le diagnosi correlate ad un precedente ricovero che non hanno influenza sul ricovero attuale non devono essere segnalate. Quindi, per diagnosi secondaria deve intendersi qualunque condizione diversa dalla diagnosi principale che influenzi l'assistenza erogata al paziente in termini di: trattamento terapeutico, procedure diagnostiche eseguite, durata della degenza, assistenza infermieristica, monitoraggio clinico.

La corretta individuazione delle diagnosi secondarie compete al medico responsabile dell'assistenza del paziente nel corso del ricovero.

5.1. *Codifica delle diagnosi secondarie*.

Le diagnosi secondarie devono essere codificate secondo la Classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica (versione italiana della versione 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification: ICD-9-CM).

Il codice utilizzato deve essere a 5 caratteri, in tutti i casi per i quali la ICD-9-CM lo preveda; per i casi in cui siano previste soltanto 3 o 4 caratteri, riportarli allineati a sinistra.

Nel caso in cui nella cartella clinica siano riportate, oltre a quella principale, più di cinque forme morbose, che rispondano ai criteri qui riportati di identificazione delle diagnosi secondarie, devono essere selezionate e codificate quelle che a giudizio del medico che ha formulato la diagnosi possono aver esercitato il maggior peso in relazione alle necessità assistenziali ed alla complessità del trattamento ricevuto dal paziente.

Tra le diagnosi secondarie devono essere obbligatoriamente riportate le infezioni insorte nel corso del ricovero.

5.2. *Condizioni pregresse*.

Le condizioni cliniche risolte e le diagnosi correlate a precedenti ricoveri che non abbiano influenza sul ricovero attuale non devono essere riportate e codificate. I codici anamnestici (V10-V19) possono essere utilizzati per codificare le diagnosi secondarie solo se l'anamnesi personale o familiare influenza il trattamento erogato nel corso del ricovero.

5.3. *Condizioni che costituiscono una componente integrale della malattia principale*.

Le condizioni che costituiscono una componente integrale della malattia principale non devono essere riportate e codificate come diagnosi secondarie.

5.4. *Condizioni che non costituiscono una componente integrale della malattia principale*.

Le condizioni che non sono ordinariamente associate alla diagnosi principale, se presenti, devono essere riportate e codificate solo se influenzano il trattamento erogato nel corso del ricovero.

5.5. *Risultati anomali*.

I risultati anomali di test di laboratorio e di altre procedure diagnostiche non devono essere riportati e codificati a meno che non abbiano una particolare rilevanza clinica.

6. SELEZIONE E CODIFICA DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI E DELLE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE.

L'intervento chirurgico principale indica la procedura chirurgica effettuata nel corso del ricovero.

Per l'intervento chirurgico principale indicare:

nei primi otto caratteri, la data nella quale è stato eseguito, da riportare secondo l'ordine: ggmmaaaa;

nei successivi quattro caratteri: il codice corrispondente all'intervento chirurgico, secondo la Classificazione internazionale delle

malattie modificazione clinica (versione italiana della versione 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification). Individuare il codice al livello di specificità più elevato consentito dalla classificazione utilizzando ove possibile tutti i quattro caratteri; nei casi in cui si usino meno di quattro caratteri, allineare i caratteri a sinistra.

Riportare gli altri interventi chirurgici eventualmente effettuati nel corso dello stesso ricovero, nonché le procedure diagnostiche e terapeutiche più importanti fra quelle cui è stato sottoposto il paziente.

Per ciascuna procedura indicare il codice corrispondente all'intervento chirurgico o alla procedura diagnostica o terapeutica, secondo la classificazione internazionale delle malattie - modificazione clinica (versione italiana della versione 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification: ICD-9-CM); riportare il codice più specifico utilizzando, in tutti i casi in cui è possibile, un codice a quattro caratteri; negli altri casi allineare i caratteri a sinistra.

Se nel corso dello stesso ricovero sono stati effettuati più interventi e/o procedure, devono essere utilizzati i seguenti criteri per la scelta della sequenza corretta:

1) in presenza di più interventi chirurgici, selezionare e codificare come principale quello maggiormente correlato alla diagnosi principale di dimissione e, comunque, quello che ha comportato il maggior peso assistenziale ed il maggior consumo di risorse (uso di sala operatoria, medico anestesista, équipe operatoria, ecc.);

2) nel caso in cui siano segnalati sia interventi chirurgici sia procedure, codificare sempre prima gli interventi chirurgici;

3) quando nella cartella clinica vengano indicati interventi e/o procedure in numero superiore ai sei previsti dalla struttura della S.D.O., la scelta delle priorità delle segnalazioni è lasciata al medico che compila la scheda di dimissione, tenendo comunque conto del seguente ordine decrescente di priorità:

interventi chirurgici a cielo aperto;

interventi per via endoscopica e/o laparoscopica;

le seguenti procedure che determinano l'attribuzione a specifici raggruppamenti diagnostici (DRG):

87.53 colangiografia intraoperatoria;

88.52 angiocardiografia del cuore destro;

88.53 angiocardiografia del cuore sinistro;

88.54 angiocardiografia combinata del cuore destro e sinistro;

88.55 arteriografia coronarica con catetere singolo;

88.56 arteriografia coronarica con catetere doppio;

88.57 altra e non specificata arteriografia coronarica;

88.58 roentgengrafia cardiaca con contrasto negativo;

92.27 impianto o inserzione di elementi radioattivi;

92.3 radiochirurgia stereotassica;

94.61 riabilitazione da alcool;

94.63 disintossicazione e riabilitazione da alcool;

94.64 riabilitazione da farmaci;

94.66 disintossicazione e riabilitazione da farmaci;

94.67 riabilitazione combinata da alcool e farmaci;

94.69 riabilitazione e disintossicazione combinata da alcool e farmaci;

95.04 esame dell'occhio in anestesia;

96.70 ventilazione meccanica continua, durata non specificata;

96.71 ventilazione meccanica continua, durata meno di 96 ore consecutive;

96.72 ventilazione meccanica continua, durata 96 ore consecutive o più;

98.51 litotripsia extracorporea di rene, uretere e/o vescica;

procedure interventistiche diagnostiche o terapeutiche (es. asportazione di polipo in corso di colonscopia diagnostica);

procedure in senso stretto, con o senza biopsia, comprese nel primo settore (codd. da 01.- a 86.-) (es. gastroscopia);

altre procedure diagnostiche o terapeutiche comprese nel secondo settore (codd. da 87.- a 99.-), dando la priorità a quelle più invasive e/o più impegnative (TAC, NMR, litotripsia, radioterapia, ecc.).

ISTRUZIONI CONCERNENTI LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI RILEVATI ATTRAVERSO LE SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME AL MINISTERO DELLA SANITÀ.

ARCHIVI DA TRASMETTERE E TRACCIATI RECORD

Di seguito sono descritti gli archivi con cui i dati, rilevati attraverso la scheda di dimissione ospedaliera, devono essere trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della sanità.

I dati da trasmettere al Ministero della sanità devono essere contenuti nei seguenti archivi:

archivio denominato SDOM03A, relativo alle informazioni anagrafiche (prima sezione);

archivio denominato SDOM03B, relativo alle altre informazioni riguardanti il ricovero (seconda sezione).

I due archivi devono necessariamente essere completamente congruenti tra loro e riferirsi allo stesso insieme di schede di dimissione; tutte e sole le schede presenti nel primo archivio devono essere presenti nel secondo e viceversa.

Di seguito sono indicate le caratteristiche di ciascun archivio.

ARCHIVIO SDOM03A - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Tale archivio è così composto:

1) un record contenente le informazioni di carattere generale; tale record deve essere necessariamente il primo dell'archivio;

2) i record relativi alle schede di dimissione; ogni record deve contenere le informazioni anagrafiche relative ad una singola SDO (prima sezione).

L'archivio deve avere le seguenti caratteristiche:

organizzazione: SEQUENZIALE

lunghezza record: FISSA - 100 bytes

Di seguito è descritta la struttura dei due tipi record.

1) *Tracciato del primo record contenente le informazioni di carattere generale*

N.	Nome campo	Posizione	Formato (1)	Lunghezza	Nota
1	Campo di controllo	001 - 001	AN	1	(2)
2	Codice regione	002 - 004	AN	3	(3)
3	Anno	005 - 008	N	4	(4)
4	Semestre	009 - 009	N	1	(5)
5	Numero SDO registrate sul supporto magnetico	010 - 016	N	7	(6)
6	Campo vuoto	017 - 100	AN	84	(7)

(1) Formato: AN = alfanumerico
N = numerico.

I campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra; se non utilizzati, devono essere impostati con il valore «spazio».

I campi numerici devono essere allineati a destra; le cifre non significative devono essere impostate con il valore «zero»; se non utilizzati devono essere impostati con il valore «zero».

(2) Il campo deve essere impostato con il valore «*».

(3) Il codice deve essere quello della regione o provincia autonoma che invia il supporto magnetico.

(4) Il campo deve essere impostato con l'anno a cui si riferiscono le schede inviate (anno di dimissione).

(5) Il campo deve essere impostato con il valore «1» o «2» per indicare il semestre a cui si riferiscono le schede inviate.

(6) Il numero dei record inviati deve essere uguale al numero di SDO registrate nei successivi record.

(7) Il campo deve essere impostato con il valore «spazio».

2) *Tracciato dei record successivi al primo, contenenti le informazioni anagrafiche (prima sezione)*

N.	Nome campo	Posizione	Formato (1)	Lun-ghezza	Nota
1	Codice istituto	001 - 008	AN	8	
2	Numero della scheda	009 - 016	AN	8	(2)
3	Sesso	017 - 017	AN	1	
4	Data di nascita	018 - 025	data	8	
5	Comune di nascita	026 - 031	AN	6	
6	Stato civile	032 - 032	AN	1	
7	Luogo di residenza	033 - 038	AN	6	
8	Cittadinanza	039 - 041	AN	3	
9	Codice sanitario individuale	042 - 057	AN	16	
10	Regione di residenza	058 - 060	AN	3	
11	U.S.L. di residenza	061 - 063	AN	3	
12	Campo vuoto	064 - 100	AN	37	

---

(1) Formato:
AN = alfanumerico
N = numerico
Data = GGMMAAAA, in cui GG = giorno, MM = mese, AAAA = anno.

I campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra; se non utilizzati, devono essere impostati con il valore «spazio».

I campi numerici devono essere allineati a destra; le cifre non significative devono essere impostate con il valore «zero»; se non utilizzati, devono essere impostati con il valore «zero».

I campi data, se non utilizzati, devono essere impostati con il valore «spazio».

(2) Per soddisfare il requisito di univocità, il numero della scheda deve essere definito, nell'ambito di ciascun istituto, su base annua, indipendentemente dal regime di ricovero (ordinario o diurno); il campo è costituito dalle prime 2 cifre relative all'anno e dalle rimanenti 6 relative al progressivo della scheda.

ARCHIVIO SDOM03B ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL RICOVERO

Tale archivio è così composto:

1) un record contenente informazioni di carattere generale; tale record deve essere necessariamente il primo dell'archivio;

2) i record relativi alle schede di dimissione; ogni record deve contenere le altre informazioni relative ad una singola SDO (seconda sezione).

L'archivio deve avere le seguenti caratteristiche:

Organizzazione: SEQUENZIALE

Lunghezza record: FISSA - 113 bytes

Di seguito è descritta la struttura dei due tipi record.

1) *Tracciato del primo record contenente le informazioni di carattere generale*

N.	Nome campo	Posizione	Formato (1)	Lun-ghezza	Nota
1	Campo di controllo	001 - 001	AN	1	(2)
2	Codice regione	002 - 004	AN	3	(3)
3	Anno	005 - 008	N	4	(4)
4	Semestre	009 - 009	N	1	(5)
5	Numero SDO registrate sul supporto magnetico	010 - 016	N	7	(6)
6	Campo vuoto	017 - 113	AN	97	(7)

(1) Formato: AN = alfanumerico
N = numerico

I campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra; se non utilizzati, devono essere impostati con il valore «spazio».

I campi numerici devono essere allineati a destra; le cifre non significative devono essere impostate con il valore «zero»; se non utilizzati devono essere impostati con il valore «zero».

(2) Il campo deve essere impostato con il valore «*».

(3) Il codice deve essere quello della regione o provincia autonoma che invia il supporto magnetico.

(4) Il campo deve essere impostato con l'anno a cui si riferiscono le schede inviate (anno di dimissione).

(5) Il campo deve essere impostato con il valore «1» o «2» per indicare il semestre a cui si riferiscono le schede inviate.

(6) Il numero dei record inviati deve essere uguale al numero di SDO registrate nei successivi record.

(7) Il campo deve essere impostato con il valore «spazio».

2) *Tracciato dei record successivi al primo, contenenti le altre informazioni riguardanti il ricovero (seconda sezione)*

N.	Nome campo	Posizione	Formato (1)	Lun-ghezza	Nota
1	Codice istituto	001 - 008	AN	8	
2	Numero della scheda	009 - 016	AN	8	(2)
3	Regime di ricovero	017 - 017	AN	1	
4	Data di ricovero	018 - 025	data	8	
5	Onere della degenza	026 - 026	AN	1	
6	Provenienza del paziente	027 - 027	AN	1	
7	Tipo di ricovero	028 - 028	AN	1	
8	Traumatismi o intossicazioni	029 - 029	AN	1	
9	Unità operativa di dimissione	030 - 033	AN	4	
10	Data di dimissione o morte	034 - 041	data	8	
11	Modalità di dimissione	042 - 042	AN	1	
12	Riscontro autoptico	043 - 043	AN	1	
13	Motivo ricovero in regime diurno	044 - 044	AN	1	
14	Numero giornate di presenza in ricovero diurno	045 - 047	N	3	
15	Peso alla nascita	048 - 051	N	4	
16	Diagnosi principale di dimissione	052 - 056	AN	5	(3)
17	Diagnosi secondaria 1	057 - 061	AN	5	(3)
18	Diagnosi secondaria 2	062 - 066	AN	5	(3)
19	Diagnosi secondaria 3	067 - 071	AN	5	(3)
20	Diagnosi secondaria 4	072 - 076	AN	5	(3)
21	Diagnosi secondaria 5	077 - 081	AN	5	(3)
22	Data intervento chirurgico principale	082 - 089	data	8	
23	Intervento chirurgico principale o parto	090 - 093	AN	4	(3)
24	Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 1	094 - 097	AN	4	(3)
25	Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 2	098 - 101	AN	4	(3)
26	Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 3	102 - 105	AN	4	(3)
27	Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 4	106 - 109	AN	4	(3)
28	Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 5	110 - 113	AN	4	(3)

(1) Formato:

AN = alfanumerico
N = numerico
Data GGMMAAAA, in cui GG = giorno, MM = mese, AAAA = anno.

I campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra; se non utilizzati, devono essere impostati con il valore «spazio».

I campi numerici devono essere allineati a destra; le cifre non significative devono essere impostate con il valore «zero»; se non utilizzati, devono essere impostati con il valore «zero».

I campi data, se non utilizzati, devono essere impostati con il valore «spazio».

(2) Per soddisfare il requisito di univocità, il numero della scheda deve essere definito, nell'ambito di ciascun istituto, su base annua, indipendentemente dal regime di ricovero (ordinario o diurno); il campo è costituito dalle prime 2 cifre relative all'anno e dalle rimanenti 6 relative al progressivo della scheda.

(3) I codici ICD-9-CM devono essere allineati a sinistra e, nei casi in cui siano previsti meno di 5 caratteri (nel caso delle diagnosi) o di 4 caratteri (nel caso degli interventi o procedure), i rimanenti caratteri non significativi devono essere impostati con il valore «spazio». I campi contenenti i codici ICD-9-CM, se non utilizzati, devono essere impostati con il valore «spazio».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficaia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1979, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale):

«Art. 58 *(Servizio epidemiologico e statistico)*. — Nel piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 sono previsti specifici programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.

I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente art. 27, sono attuati dall'Istituto superiore di sanità.

Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del servizio sanitario nazionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991 (Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera):

«Art. 5. — Con successivi decreti ministeriali verranno specificati analiticamente i contenuti delle variabili inserite nella scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi di codifica che tutti gli istituti di ricovero dovranno adottare. Analogamente, saranno inoltre disciplinati i flussi informativi generati dalla scheda, allo scopo di consentire, da un lato, lo sviluppo di un sistema di valutazione della attività ospedaliera e, dall'altro, di disporre di una rilevazione epidemiologica sistematica sulla popolazione dei dimessi dagli ospedali per acuti.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 22, commi 3 e 3-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

«Art. 22 *(Dati sensibili)*. — 1.-1-*bis*. e 2. *(Omissis)*.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-*bis*. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici):

«Art. 17 *(Tutela della salute)*. — 1. Ai sensi dell'art. 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti attività rientranti nei compiti del servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici, nel rispetto dell'art. 23, comma 1, della legge:

a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché l'assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza sanitaria;

c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) le attività certificatorie;

e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza della emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi avversi nelle vaccinazioni, i registri di patologia e la gestione della profilassi internazionale;

f) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

g) i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

h) l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. L'identificazione dell'interessato è riservata ai soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'accesso alle diverse tipologie di dati è consentito ai soli incaricati del trattamento, preposti caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al comma 1, secondo il principio della pertinenza dei dati di volta in volta trattati.

3. Per quanto non previsto dal decreto di cui all'art. 23, comma 1-*bis*, della legge, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di deontologia e buona condotta adottati ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera *h)*, della legge dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione è condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:

a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto professionale da parte degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto professionale;

b) le modalità di applicazione dell'art. 23, comma 2, della legge ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;

c) modalità semplificate per l'informativa agli interessati e per la prestazione del loro consenso;

c-bis) identificazione di casi di urgenza nei quali l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione.

4. Con i decreti di cui all'art. 15, commi 2 e 3, della legge, sono individuate le misure minime per garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi, anche al fine di assicurare il trattamento disgiunto dei dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati.

5. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della sanità, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità. I trattamenti autorizzati dal Garante possono essere proseguiti fino al rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma, che in sede di prima applicazione della presente disposizione è rilasciata entro dodici mesi dalla data della relativa entrata in vigore.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1999, n. 216.

— Si riporta il testo dell'art. 23, comma 1-*bis*, della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:

«Art. 23 *(Dati inerenti alla salute)*. — 1-*bis*. Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative di cui all'art. 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;

b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'art. 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;

c) identificazione di casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-*ter*, l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;

d) previsioni di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;

e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'art. 1».

— Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:

«Art. 10 *(Informazioni rese al momento della raccolta)*. — 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui ai comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *e)*, e 14, comma 1, lettera *d)*.

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali formalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991:

«Art. 1. — È istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.

Entro il 30 giugno 1992 è fatto obbligo a tutti gli istituti di cura pubblici e privati presenti sul territorio nazionale di adottare la scheda di dimissione ospedaliera, quale parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2, 8 e 19, della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:

«2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per «Garante», l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30.».

«8 *(Responsabile)*. — 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.».

«19 *(Incaricati del trattamento)*. — Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 26 della citata legge 28 dicembre 1978, n. 833:

«Art. 26 *(Prestazioni di riabilitazione)*. — Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, vedi nelle note alle premesse.

Note al disciplinare tecnico:

— La legge 15 maggio 1997, n. 127: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, supplemento ordinario.

— La legge 30 dicembre 1991, n. 412 «Disposizioni in materia di finanza pubblica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1991, n. 305.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), è pubblicato nel supplemento ordinario n. 190/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1999, n. 258.

— La circolare del Ministero della sanità del 24 marzo 2000, n. 5: «Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero — disposizioni in materia di assistenza sanitaria"», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2000.

— Il decreto del Ministero della sanità del 17 settembre 1986: «Determinazione delle codifiche da utilizzare in tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati al Sistema informativo sanitario», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986.

— La citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1978, n. 360.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«Art. 1 *(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza)*. — 1-17. *(Omissis)*.

18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero.».

00G0427

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 14 dicembre 2000.

Approvazione delle graduatorie relative ai progetti presentati ai sensi dell'Avviso 7 agosto 2000, n. 1/2000, recante «Interventi di formazione e sostegno per la costituzione di cinquanta sportelli unici per le imprese nell'ambito del programma RAP 100». Delibera CIPE del 29 agosto 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la deliberazione n. 175/97 del 29 agosto 1997 con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha assegnato al Dipartimento della funzione pubblica un importo complessivo di 237,3 miliardi per la realizzazione di un progetto integrato di formazione;

Vista la deliberazione n. 32/98 del 17 marzo 1998 con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha rimodulato le risorse di cui al precedente punto sul quadriennio 1998-2001;

Visti i decreti del 7 luglio 1998 e del 17 luglio 1998 del Dipartimento della funzione pubblica con i quali è stato approvato il «Testo unificato e coordinato RAP 100 e CIPA»;

Considerato che nel «Testo unificato e coordinato RAP 100 e CIPA», ed in particolare nel progetto RAP 100, è prevista la realizzazione di una linea di attività rivolta all'assistenza progettuale per la quale è previsto un impegno di risorse complessivamente pari a L. 26.300.000.000, pari ad € 13.582.816,45, di cui L. 17.000.000.000, pari ad € 8.779.767,28, a gestione diretta del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto l'Avviso n. 1 del 7 agosto 2000 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000, relativo ad «Interventi di formazione e sostegno per la costituzione di cinquanta sportelli unici per le imprese nell'ambito del programma RAP 100»;

Visto il decreto 3 novembre 2000 del Dipartimento della funzione pubblica che ha istituito, ai sensi del punto n. 11 del citato Avviso n. 1/2000, la commissione di valutazione delle candidature presentate;

Considerato che il punto n. 3 dell'Avviso n. 1/2000 prevede che il 75% degli interventi sarà localizzato nelle aree dell'obiettivo 1 ed il 25% nelle rimanenti regioni;

Considerato che il punto n. 11 dell'Avviso n. 1/2000 prevede che la commissione proceda alla definizione di una graduatoria per le candidature relative ad interventi localizzati nelle regioni dell'obiettivo 1 ed una graduatoria per le candidature relative ad interventi localizzati nelle rimanenti regioni;

Considerato che con la riunione dell'11 dicembre 2000 la commissione ha terminato la valutazione delle candidature ammesse all'esame della commissione stessa ed ha redatto una graduatoria per gli interventi localizzati nell'area dell'obiettivo 1 ed una graduatoria per gli interventi localizzati nelle rimanenti regioni;

Viste la graduatoria relativa agli interventi localizzati nell'area obiettivo 1 e la graduatoria relativa agli interventi localizzati nell'area del centro/nord;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria relativa agli interventi localizzati nell'area obiettivo 1 di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

È approvata la graduatoria relativa agli interventi localizzati nell'area del centro/nord di cui all'allegato *B*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 3.

Successivamente, sulla base del punteggio ottenuto nelle rispettive graduatorie e nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dall'Avviso n. 1/2000, in particolare per quanto riguarda il vincolo delle amministrazioni ad aderire ad un solo intervento, saranno emanati i decreti di assegnazione del finanziamento cui seguirà la stipula delle convenzioni fra il Dipartimento della funzione pubblica ed i singoli soggetti attuatori.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: POTI

ALLEGATO *A*

AVVISO n. 1/2000 DEL 7 AGOSTO 2000 OBIETTIVO 1

PRG	ID	PROPONENTE	AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE	PUNTEGGIO TOTALE
1	283	RSO SPA	PATTO TERRITORIALE OCCUPAZ. NAPOLI NORD EST	89,75
2	94	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	BENEVENTO	87,75
3	13	ARTHUR ANDERSEN MBA SRL	AVOLA	86,95
4	149	EUROBIC SUD SICILIA SCPA	CARINI	86,50
5	59	UNIVERSITA COMMERCIALE BOCCONI	CAGLIARI	86,22
6	301	CRESME RICERCHE	BITONTO	86,21
7	104	ARTHUR ANDERSEN MBA SRL	MOLFETTA	85,81
8	145	OSC SPA	ANDRIA	85,66
9	237	AF FORUM	SIRACUSA	85,62
10	101	SVILUPPO SRL	SAN GIORGIO JONICO	85,62
11	302	CONSIEL	VICO EQUENSE	85,52
12	299	CRESME RICERCHE	CATANZARO	85,49
13	89	SPIN - ISFOA	COMUNITA MONTANA DEL POLLINO	85,48
14	251	GALGANO & ASSOCIATI	LECCE	85,38
15	284	RSO SPA	PATTO TERRITORIALE AREA NORD BARESE OFANTINO	84,78
16	223	NOMISMA	CAPO D ORLANDO	84,47
17	349	ARTHUR ANDERSEN MBA SRL	ISCHIA	84,16
18	308	CONSIEL	AVERSA	84,12
19	271	CONS. SERVIZI AVANZATI	TARANTO	84,02
20	374	CONS. MIPA	MARANO	83,91
21	257	ERVET	COMUNITA MONTANA MARGHINE PIANARGIA	83,82
22	244	GALGANO & ASSOCIATI	COMUNITA MONTANA DAUNIA	83,80
23	312	LUISS MANAGEMENT	UNIONE COMUNI MEDIO SANNIO	83,72
24	55	EUROBIC SUD SICILIA SCPA	TRAPANI	83,58
25	172	ENAIP	CAMPI SALENTINA	83,54
26	23	EUROBIC SUD SICILIA SCPA	RESUTTANO	83,53
27	129	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CALABRIA	CASSANO IONIO	83,49
28	21	VISION & VALUE SRL	NOLA	83,41
29	360	ISAMEDIA	COMUNITA MONTANA ZONA PICENTINI	83,39
30	325	GEPA SPA	COMUNITA MONTANA ALTO SINNI	83,26
31	28	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	PATTO TERRITORIALE SITEMA MURGIANO	83,24
32	372	CONS. MIPA	COMUNITA MONTANA ALTO E MEDIO SELE	83,22
33	135	CESTUD SPA	GRASSANO	83,16
34	87	DASEIN SRL	CASTELL UMBERTO	82,78
35	193	VISION & VALUE SRL	TAORMINA	82,65
36	298	CRESME RICERCHE	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	82,62
37	358	ISVOR FIAT SPA	GIOIA TAURO	82,60
38	150	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	RENDE - SAN FILI	82,55
39	371	CONS. MIPA	COMUNITA MONTANA ALTO TAMMARO	82,49
40	336	TEAM PROGET SRL	NARDO	82,46
41	26	EUROBIC SUD SICILIA SCPA	TREMESTIERI ETNEO	82,44
42	243	CESTUD SPA	POTENZA	82,42
43	20	EUROBIC SUD SICILIA SCPA	ACI SANT ANTONIO	82,41
44	191	VISION & VALUE SRL	GELA	82,37
45	342	DEAS	BELLA	82,13
46	220	VISION & VALUE SRL	CASA DI PRINCIPE	82,08
47	276	ECOSFERA	CASTELVETRANO	82,02
48	303	CONSIEL	CUSTONACI	81,77
49	126	ISVOR FIAT SPA	COMUNITA MONTANA ZONA MATESE	81,73
50	178	LATTANZIO E ASSOCIATI SRL	TRIGGIANO	81,72
51	274	ECOSFERA	IGLESIAS	81,72
52	270	RSO SPA	CONSORZIO AREA SISTEMA CASARANO	81,71
53	93	TESS	POMPEI	81,68
54	140	NOMISMA	ERICE	81,57
55	235	SCG ITALIA	COMUNITA MONTANA XIII SARCIDANO BARB	81,50
56	216	SPEGEA	BARI	81,36

PRG	ID	PROPONENTE	AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE	PUNTEGGIO TOTALE
57	366	EUROPROGETTI & FINANZA	LAMEZIA TERME	81,21
58	359	ISAMEDIA	SALERNO	81,15
59	238	AF FORUM	MISTERBIANCO	81,09
60	44	SCG ITALIA	AMANTEA	81,04
61	388	ENAIP	PULSANO	80,76
62	169	TESI SPA	SAN GIOVANNI IN FIORE	80,74
63	258	ANAPIA LAZIO	GAETA	80,71
64	344	INTERSIEL	ROMBIOLO	80,70
65	207	ASMEFORM S.c. a r.l.	AGEROLA	80,68
66	365	EUROPROGETTI & FINANZA	PROVINCIA DI AVELLINO	80,59
67	337	TEAM PROGET SRL	GALATINA	80,32
68	355	REMOTE SENSING DATE ENG	PATERNO	80,23
69	131	CONS. SUDGEST	COMUNITA MONTANA DEL LUGODORO	80,19
70	232	ISVOR FIAT SPA	MADDALONI	80,19
71	278	SOLCO SRL	GUARDIA PIEMONTESE	80,11
72	196	SELENE SERVICE	QUARTO	80,01
73	356	ISVOR FIAT SPA	SORTINO	79,97
74	290	ELEA SPA	COMUNITA MONTANA ALTO BADANO	79,97
75	142	NOMISMA	BAGHERIA	79,85
76	279	SOLCO SRL	COMUNITA MONTANA DEL SAVUTO	79,84
77	317	LUISS MANAGEMENT	PATTO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA	79,80
78	370	CONS. MIPA	PARTINICO	79,73
79	362	TESS	S ANTONIO ABATE	79,47
80	288	NET SERVICE	MELFI	79,45
81	341	DEAS	SPECCHIA	79,41
82	306	TECNOPOLIS	MATERA	79,39
83	269	RSO SPA	CERIGNOLA	79,38
84	84	DASEIN SRL	MARCIANISE	79,38
85	79	POLIEDRA	QUARTU	79,25
86	195	CONS. SUDGEST	TITO	79,23
87	218	ASMEZ S.c. a r.l.	ARIANO IRPINO	79,23
88	351	CONS. CIVICA	CASORIA	79,21
89	25	SCG ITALIA	BISIGNANO	79,20
90	357	ISVOR FIAT SPA	MELITO PORTO SALVO	79,09
91	227	STAR SERVICE SPA	LAURIA	79,04
92	18	SISPI	MISILMERI	78,72
93	197	PSM ASSOCIATI	CETRARO	78,60
94	347	INTERSIEL	VIBO VALENTIA	78,58
95	182	ISMERI EUROPA SRL	SCIACCA	78,57
96	309	DE LORENZO FORMAZIONE	COMUNITA MONTANA DEL PARTENIO	78,35
97	174	AIRA SRL	GUSPINI	78,34
98	45	OMNIKOS SRL	FORMICOLA	78,25
99	192	ASMEPI S.c. a r.l.	CASERTA	78,24
100	262	LOTUS DEVELOPEMENT ITALIA	CAMPOBASSO	78,23
101	256	STUDIO STAFF	PATTO TERRITORIALE ALTO TIRRENO CASENTINO	78,13
102	382	AGENZIA SVILUPPO INTEGRATO	CALTAGIRONE	78,09
103	90	STAR SERVICE SPA	LAVELLO	78,08
104	363	IFOA	PATTO TERRITORIALE ALTO BELICE CORLEONESE	78,04
105	185	CONS. ARTEMIDE	TEGGIANO	78,03
106	320	SELENE SERVICE	SOMMA VESUVIANA	78,01
107	179	CONS. ARTEMIDE	SERINO	77,95
108	226	STAR SERVICE SPA	MOLA DI BARI	77,94
109	199	ARTEMIDE	COSENZA	77,87
110	210	ASMEFORM S.c. a r.l.	COMUNITA MONTANA ZONA TANAGRO	77,82
111	81	PRAGMA	ACETURA	77,63
112	335	TEAM PROGET SRL	SOLETO	77,55
113	176	CSR MARMO-MELANDRO	BRIENZA	77,52
114	328	SELENE SERVICE	SANTA ANASTASIA	77,50

PRG	ID	PROPONENTE	AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE	PUNTEGGIO TOTALE
115	289	ATTILIO BARRA SRL	EBOLI	77,45
116	380	FINSIEL	RIONERO IN VULTURE	77,42
117	291	ELEA SPA	COMUNITA MONTANA BUSSENTO	77,42
118	112	BUSINESS INTERNATIONAL SPA	LICATA	77,34
119	68	ASMEZ S.c. a r.l.	SAN BARTOLOMEO IN GALLO	77,31
120	88	GEA INFORMATICA	RIVELLO	77,22
121	310	TECNOPOLIS	APRICENA	77,16
122	75	ASMEFORM S.c. a r.l.	SALA CONSILIANA	77,15
123	211	NOMISMA	VICARI	77,13
124	164	SOCIETA CONSORTILE ASMEPI	PIEDIMONTE MATESE	77,05
125	324	SELENE SERVICE	FRATTAMAGGIORE	77,00
126	229	CRESM	GIBELLINA	76,98
127	92	STAR SERVICE SPA	POLICORO	76,98
128	205	CNA SERVIZI E INFORMATICA	AUGUSTA	76,94
129	39	TESI SPA	PATTO TERRITORIALE DEL COSENTINO	76,91
130	180	CONS. CIVICA	COMUNITA MONTANA DEL CIGNO VALLE BIFERN	76,89
131	253	CONS. CIVICA	COMUNITA MONTANA DELLA PRESILA CATANZARESE	76,84
132	386	SINERGIE	COMUNITA MONTANA DI OZIERI	76,81
133	53	UNIVERSITA CATTOLICA SACRO CUORE MILANO	COMUNITA MONTANA DELL'UFITA	76,77
134	144	GEPA SPA	COMUNITA MONTANA ALTOBASENTO	76,76
135	132	BASILICATA SERVIZI FORMATIVI	COMUNITA MONTANA DEL VULTURE	76,60
136	239	AF FORUM	ENNA	76,58
137	137	CENTRO STUDI LE MILLE CITTA	PROVINCIA DI CROTONE	76,50
138	52	ENNEDI SERVICE SRL	TORREMAGGIORE	76,49
139	264	IMPRESA INSIEME	NUORO	76,49
140	250	CSDCI	COMUNITA MONTANA DEL VOLTURNO	76,47
141	236	COIM IDEA SAS	COMUNITA MONTANA VERS TIRRENICO SETT	76,26
142	215	PRISMA	SANTA TERESA DI RIVA	76,24
143	133	UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CALABRIA	CROTONE	76,17
144	48	OMNIKOS SRL	MACERATA	76,15
145	369	EUROPROGETTI & FINANZA	PATTO TERRITORIALE JONICO ETNEO	76,12
146	184	AGENZIA PER L'INNOVAZIONE SRL	SAN MARCO DEI CAVOTI	76,12
147	368	EUROPROGETTI & FINANZA	PATTO TERRITORIALE DEL FORTORE	76,00
148	78	ABACOTELEMATICA SRL	ACRI	75,95
149	162	ASMEZ S.c. a r.l.	GROTTAMINARDA	75,66
150	130	ISMERI EUROPA SRL	BIANCAVILLA	75,56
151	378	FINSIEL	GIRIFALCO	75,55
152	222	ABACOTELEMATICA SRL	CARIATI	75,55
153	217	ASMEFORM S.c. a r.l.	VALLO DELLA LUCANIA	75,31
154	167	SMILE PUGLIA	COPERTINO	75,30
155	127	RSDE SRL	ACICASTELLO	75,28
156	103	PRISMA	RAMACCA	75,28
157	159	AGENZIA PER L'INNOVAZIONE SRL	MANFREDONIA	75,17
158	175	CONS. TECHNAPOLI	POZZUOLI	75,16
159	208	ASMEZ S.c. a r.l.	AVELLA	75,13
160	321	ASMEZ S.c. a r.l.	S AGATA DE GOTI	75,08
161	345	INTERSIEL	BOTRICELLO	74,98
162	286	DELISA	SAN SEVERO	74,94
163	113	SDOA	CAVA DE' TIRRENI	74,94
164	56	UNIVERSITA CATTOLICA SACRO CUORE PIACENZA	MODICA	74,93
165	346	INTERSIEL	CORIGLIANO CALABRO	74,92
166	117	BUSINESS INTERNATIONAL SPA	BUCCINO	74,91
167	384	ENAIP SARDEGNA	CONS UNDUSTRIALE VALLE DEL TIRSO	74,85
168	225	ASMEPI S.c. a r.l.	SANTA MARIA CAPUA VETERE	74,82
169	65	SOCIETA CONSORTILE ASMEPI	SESSA AURUNCA	74,78

PRG	ID	PROPONENTE	AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE	PUNTEGGIO TOTALE
170	200	ISMERI EUROPA SRL	MARSALA	74,76
171	214	WORKFARE SCARL	PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIE	74,59
172	177	AKROS INFORMATICA SRL	PISTICCI	74,49
173	24	IPR	PONTECAGNANO FAIANO	74,47
174	348	INTERSIEL	COMUNITA MONTANA SERRE COSENTINE	74,46
175	139	ASS. PRISMA	ADRANO	74,44
176	260	IMPRESA INSIEME	TORTOLI	74,06
177	311	TECNOPOLIS	ASCOLI SATRIANO	74,06
178	224	POLIEDRA	VILLACIDRO	74,04
179	38	CNA INTEREFOP	LENTINI	73,98
180	383	ENAIP SARDEGNA	TERTENIA	73,92
181	385	ENAIP SARDEGNA	PLOAGHE	73,82
182	267	GESCO & PARTNERS S.C.R.L.	PANTELLERIA	73,68
183	60	FIDES SRL	MONOPOLI	73,53
184	190	I.G. & P.	PUTIGNANO	73,24
185	100	ARCEL	PALAGIANO	73,19
186	249	GESCO & PARTNERS S.C.R.L.	COMUNITA MONTANA MESIMA	73,18
187	189	DEMOS	COMUNITA MONTANA N.1 OSILO	73,17
188	188	I.G. & P.	COMUNITA MONTANA FOSSA DEL LUPO	73,16
189	339	DEAS	SATRIANO DI LUCANIA	73,09
190	102	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO	FISCIANO	73,04
191	389	ENAIP	DECIMOMANNU	73,01
192	58	SMILE CAMPANIA	GIUGLIANO	72,99
193	338	DEAS	SAN ARCANGELO	72,97
194	281	AKROS INFORMATICA SRL	MONSERRATO	72,95
195	85	TESI SPA	COMUNITA MONTANA APPENNINO PADANO	72,89
196	114	CENTRO STUDI LE MILLE CITTA	FOSSATO SERRALTA	72,78
197	1	OASI SRL	ISERNIA	72,43
198	204	ISFORM API	SORGONO	71,94
199	128	ASS. REVISORI CONTI ENTI LOCALI	MANDURIA	71,64
200	64	TELIN TELEINFORMATICA SRL	COMUNITA MONTANA VERSANTE IONICO MERIDIONALE	70,94
201	314	ERNST & YOUNG	COMUNITA MONTANA VALLO DI LAURO E BAIANESE	70,58
202	118	ULISSE ASSOCIAZIONE NO PROFIT	FUSCALDO	70,15
203	97	SABIBO SRL	MILAZZO	70,02
204	107	SETESI SPA	AREA SVILUPPO INDUSTRIALE AGRIGENTO	69,66
205	329	UNIV FEDERICO II NAPOLI	NAPOLI	68,04
206	293	META CONS PISA RICERCHE	SAN CATALDO	66,71
207	261	LOTUS DEVELOPEMENT ITALIA	BRINDISI	66,46
208	156	IFOA	COMUNITA MONTANA DEL GARGANO	65,94
209	136	CONS. SUDGEST	COMUNITA MONTANA DEL NUORESE	65,81
210	165	GESTIFIN CONSULTANTS SRL	BATTIPAGLIA	65,31
211	121	ENAIP	MARTINA FRANCA	65,14
212	213	SPEGEA	COMUNITA MONTANA MONTI DAUNI MERID.	65,08
213	141	CONS. SUDGEST	ALLISTE	64,12
214	83	SELENE SERVICE	TERZIGNO	63,63
215	350	IL MIGLIO D ORO	TORRE DEL GRECO	63,47
216	35	CONS. SERVIZI AVANZATI	CATANIA	63,33
217	157	TESI SPA	COMUNITA MONTANA ALTO JONIO	63,33
218	263	IMPRESA INSIEME	TEMPIO PAUSANIA	63,29
219	212	BASILICATA SERVIZI FORMATIVI	COMUNITA MONTANA MELANDRO	62,61
220	105	SDOA	BARONISSI	62,54
221	387	SINERGIE	COMUNITA MONTANA DI IGLESIAS	62,28
222	209	IFOA	COMUNITA MONTANA MEDIO AGRI	62,26
223	219	ASMEPI S.c. a r.l.	TEANO	61,82
224	247	PUBLISYSTEM	OLBIA	61,79
225	4	ASI SPA	COMUNITA MONTANA N.10 DELLE BARONIE	61,68

PRG	.ID	PROPONENTE	AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE	PUNTEGGIO TOTALE
226	61	IMAGING PROGETTI SRL	LOCOROTONDO	61,61
227	375	DE LORENZO FORMAZIONE	COMUNITA MONTANA BASSO SINNI	61,50
228	246	PUBLISYSTEM	MAZZARINO	61,39
229	252	CSDCI	COMISO	61,28
230	115	AIRA SRL	TERMINI IMERESE	61,00
231	67	PANDORA SICILIA SRL	TORRENOVA	60,89
232	119	PLANSUD SRL	COMUNITA MONTANA TERMINIO CERVIALTO	60,82
233	110	ASS. REVISORI CONTI ENTI LOCALI	GINOSA	60,18
234	332	UNIV FEDERICO II NAPOLI	GRUMO NEVANO	59,78
235	163	PANDORA SICILIA SRL	CASTROLIBERO	59,70
236	5	ASI SPA	PATTO TERRITORIALE MAGNA GRECIA	58,97
237	3	ASI SPA	PATTO TERRITORIALE ALBURNI	58,90
238	280	SOLUZIONE INFORMATICA	CONSORZIO INTERCOMUNALE PUB SERVIZI MESSINA	58,36
239	166	ASMEFORM S.c. a r.l.	ANGRI	58,36
240	33	COMUNICARE SAS	RIBERA	57,95
241	248	FEDERCULTURE	COMUNITA MONTANA CENTRO PENTREA	57,35
242	109	ASS. REVISORI CONTI ENTI LOCALI	STATTE	56,17
243	77	GRANT THORNTON CONSULTING SRL	LUCERA	54,55
244	376	CESIM	PATTO TERRITORIALE MAGAZZOLO PLATANI	52,45
245	187	LOGOS S.C.A.R.L.	RAGUSA	51,60

ALLEGATO *B*

AVVISO n. 1/2000 DEL 7 AGOSTO 2000 CENTRO/NORD

PRG	ID	PROPONENTE	AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE	PUNTEGGIO TOTALE
1	124	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PATTO TERRITORIALE CHIETINO-ORTONESE	86,72
2	313	LUISS MANAGEMENT	ROSETO DEGLI ABRUZZI	86,33
3	95	ABITAT SIT	AREA BERICA	85,96
4	6	BUTERA E PARTNERS SRL	COMUNITA MONTANA APPENNINO PARMA EST	85,80
5	297	CRESME RICERCHE	UNIONE COMUNI BASSA SABINA	85,56
6	147	IMAGING PROGETTI SRL	ESTE	85,48
7	245	GALGANO & ASSOCIATI	AZIENDA CONSORTILE VAL VIBRATA	85,44
8	331	CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA	CONEGLIANO	85,39
9	273	ECOSFERA	SARONNO	85,35
10	14	ARTHUR ANDERSEN MBA SRL	BRACCIANO	85,34
11	34	RSO SPA	ROMA	84,87
12	296	GALGANO & ASSOCIATI	ROSIGNANO MARITTIMO	84,49
13	111	INSIEL	TRIESTE	84,09
14	373	CONS. MIPA	CITTA DI CASTELLO	83,94
15	300	CRESME RICERCHE	COMUNITA MONTANA DELL ANIENE	83,86
16	255	GALGANO & ASSOCIATI	THIENE	83,79
17	123	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PATTO TERRITORIALE COMPRENSORIO PESCARESE	83,49
18	11	BUTERA E PARTNERS SRL	AREA VAL CAMONICA DARFO BOARIO TERME	83,39
19	62	FONDAZIONE CUOA	VENEZIA	83,14
20	98	SVILUPPO SRL	SUTRI	82,52
21	364	BIC LAZIO	COLLEFERRO	82,49
22	242	CRUED SERVIZI INFORMATICI SPA	COMUNITA MONTANA MONTI TRASIMENO	82,33
23	316	LUISS MANAGEMENT	PESCARA	82,29
24	327	AZ. SPEC. RICERCA E FORMAZIONE	CODROIPO	82,18
25	318	SC FORMAZIONE PROF PESARO	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	82,05
26	315	LUISS MANAGEMENT	ORVIETO	81,81
27	151	VISION & VALUE SRL	CASALE MONFERRATO	81,68
28	354	CONS. CIVICA	CODIGORO	81,45
29	285	PROMOTIGULLIO SRL	COMUNITA MONTANA FONTABUONA	81,05
30	70	UNIVERSITA COMMERCIALE BOCCONI	SONDRIO	80,85
31	146	CESVIT	SESTO FIORENTINO	80,51
32	148	G.A.L. MONGIOIE	PATTO TERRITORIALE MONGANESE - CEBANO	80,30
33	305	CONSIEL	VIMERCATE	80,25
34	43	CO.SE.A.	COMUNITA MONTANA VALLE DEL SAMOGGIA	80,14
35	333	CIOCIARIA SVILUPPO	VEROLI	79,10
36	125	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PATTO TERRITORIALE TRIGNO-SINELLO	79,02
37	143	KEYCOMM ITALIA SRL	COMUNITA MONTANA ASTICO-BRENTA	78,71
38	352	ECIPA LAZIO	SANTA MARINELLA	78,45
39	108	BUSINESS INTERNATIONAL SPA	COMUNITA MONTANA AMITERNINA	78,37
40	80	FONDAZIONE CUOA	CAMPOSAMPIERO	78,20
41	42	CONS. DISTRETTO TECNOLOGICO CANAVESE	COMUNITA VALLI CRISONE E GERMANESCO	78,11
42	91	KEYCOMM ITALIA SRL	RUBANO	77,88
43	295	FORME LOCALI	COMUNITA MONTANA DEL CASENTINO	77,85
44	203	ARTSER SRL	GALLARATE	77,70
45	268	DATASIEL	COMUNITA MONTANA ALTA VALLE DEL VARA	77,57
46	377	FINSIEL	COMUNITA MONTANA ALTO E MEDIO METAURO	77,48
47	361	SVILUPPO SRL	FIANO ROMANO	77,23
48	319	GRUPPO ECO	CASTELNUOVO DON BOSCO	77,22
49	206	SDA BOCCONI	CARRARA	77,20
50	152	UNIVERSITA CARLO CATTANEO	UNIONE COMUNI ALTA VAL CAMONICA	77,13
51	304	CONSIEL	COMUNITA MONTANA COLLINE METALLIFERE	76,91

PRG	ID	PROPONENTE	AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE	PUNTEGGIO TOTALE
52	292	CISPEL TOSCANA	ASS COMUNI VAL D ERA	76,77
53	96	EUROSERVICE	SABAUDIA	76,75
54	277	CISPEL LAZIO	COMUNITA MONTANA SABINA IV LAZIO	76,74
55	168	CONS. CREMA RICERCHE	COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA	76,74
56	57	SOGES SPA	COMUNITA MONTANA VALSESIA	76,63
57	198	AGENZIA PER L'INNOVAZIONE SRL	UNIONE DELLA VALCONCA	76,56
58	254	CONS. CIVICA	COMUNITA MONTANA DEL COMINO	76,53
59	379	FINSIEL	RIETI	76,49
60	32	IPS	COMUNITA MONTANA ALTA VAL BORMIDA	76,47
61	275	CISPEL LAZIO	SEZZE	76,46
62	266	ANAPIA LAZIO	FORMIA	76,32
63	381	FINSIEL	CASTELNUOVO BERARDENGA	76,01
64	31	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	VERCELLI	75,99
65	201	LOMBARDIA INFORMATICA	COMUNITA MONTANA DELLO SCRIVIA	75,84
66	19	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	SETTIMO TORINESE	75,78
67	99	CONS. PROGETTO LAZIO	LORI	75,76
68	233	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	COMUNITA MONTANA VAL PELLICE	75,76
69	367	EUROPROGETTI & FINANZA	TERMOLI	75,60
70	353	DELISA	GROTTAFERRATA	75,33
71	282	AKROS INFORMATICA SRL	MOTTA DI LIVENZA	75,28
72	71	UNIVERSITA COMMERCIALE BOCCONI	VIGEVANO	75,24
73	36	CONS. DISTRETTO TECNOLOGICO CANAVESE	COMUNITA MONTANA DORA BALTEA	75,21
74	334	CEFAS VITERBO	CIVITA CASTELLANA	75,19
75	10	2 G SERVIZI INDUSTRIALI SRL	SALUZZO	75,11
76	22	CONS.PER LO SVIL. ECONOM. E SOCIALE POLESINE	PATTO TERRITORIALE PROGETTO IMPRESA	75,07
77	259	CSDCI	FOLIGNO	74,72
78	241	GESCO & PARTNERS S.C.R.L.	SAN SEVERINO MARCHE	74,71
79	66	CSI PIEMONTE	ASSOT	74,55
80	72	FORMAPER	NOVATE MILANESE	74,41
81	82	AZIMEDIA SRL	CASTELFRANCO DI SOTTO	74,41
82	173	ECO SRL	PALESTRINA	74,28
83	86	SOCIETA GESTIONI VALDICHIANA SPA	COMUNITA MONTANA CETONA	74,25
84	74	FORMAPER	LECCO	74,18
85	49	CISI TERAMO	COMUNITA MONTANA PELIGNA ZONA F	73,39
86	76	FORMAPER	LODI	73,35
87	73	FORMAPER	LISSONE	73,30
88	330	ENFAP LOMBARDIA	CASALPUSTERLENGO	73,05
89	8	BIC TOSCANA SCPA	CIRCONDARIO DELLA VALLE DI CORNIA	72,91
90	340	DEAS	FIESSO D ARTICO	72,87
91	51	CNA SERVIZI E INFORMATICA	COMUNITA MONTANA BASSA E MEDIA VAL DI VARA	72,69
92	30	UNIONE DI COMUNI	BORGOMANERO	72,51
93	47	CO.FORM	COMUNITA MONTANA SELVOMANO FINO PIOLLE	72,28
94	27	I.P.S.S.C.P.A..	COMUNITA MONTANA INGAUDA	72,23
95	138	PARTNER	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	71,92
96	37	I.P.S.S.C.P.A..	COMUNITA MONTANA DEL GIOVO	71,83
97	54	UNIONE INDUSTRIALI PROV. BERGAMO	COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA SUPERIORE	71,09
98	46	IPS	CERIALE	70,81
99	17	CONS. ZONA IND.LE E PORTO FLUV. DI PADOVA	CADONEGHE	63,76
100	134	ASFEL SRL	PIETRASANTA	63,47
101	7	GESTIFIN CONSULTANTS SRL	COMUNITA MONTANA DEL TRONTO	62,88
102	194	DELISA	ABANO TERME	62,57
103	287	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	GENOVA	62,31
104	230	EUROSTRATEGIE	COMUNITA MONTANA DI CAMERINO	62,30

PRG	ID	PROPONENTE	AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE	PUNTEGGIO TOTALE
105	122	ARTSER SRL	CASTELLANZA	62,14
106	160	COGEME INFORMATICA SRL	PROGETTO FRANCIACORTA	61,51
107	29	CONS. ZONA IND.LE E PORTO FLUV. DI PADOVA	VIGONOVO	61,33
108	158	COGEME INFORMATICA SRL	ZONA OGLIO	61,14
109	2	ASI SPA	SUZZARA	60,81
110	63	ECO SRL	APRILIA	60,65
111	153	SIAB	MONTICHIARI	60,59
112	161	COGEME INFORMATICA SRL	PROGETTO BASSA CENTRALE	60,43
113	322	CIVES	CIVITAVECCHIA	60,18
114	326	SOFT LINE	SARZANA	60,17
115	221	COGEME INFORMATICA SRL	DELLO	60,01
116	231	UNIV CATTOLICA SACRO CUORE	PONTE DELL OLIO	58,85
117	272	PUBLITECNICA	MENTANA	57,56
118	343	SINTRA	COMUNITA MONTANA VALLE DEL NURE E ARDA	57,38
119	234	LABSER	BORGO SATOLLO	55,89

00A15677

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 dicembre 2000.

Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale in attuazione del terzo comma del predetto art. 109, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono state individuate le modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate;

Ritenuta la necessità di dover aggiornare le caratteristiche tecniche delle modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, nonché le modalità di comunicazione mediante consegna delle schede di dichiarazione conformi al modello approvato con il proprio decreto ministeriale 5 luglio 1994;

Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative che ne hanno fatto richiesta;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Comunicazione giornaliera

La comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Comunicazione mediante consegna di un elenco

1. La comunicazione è effettuata mediante consegna agli uffici di cui ai successivi commi di un elenco delle schede, anche elaborato per mezzo di sistemi automatizzati (tabulato), contenente cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza (città o Stato estero) delle persone alloggiate, nonché denominazione e sede della struttura ricettiva e data del giorno cui la comunicazione si riferisce.

2. La comunicazione giornaliera è effettuata al questore della provincia anche per il tramite del commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente.

3. Nel caso di struttura ricettiva ubicata in un comune che non sia sede né di questura né di commissariato di pubblica sicurezza è in facoltà dei gestori effettuare la comunicazione giornaliera di cui al precedente comma presso i reparti minori dell'Arma dei carabinieri, che provvederanno a trasmettere gli atti acquisiti, nel più breve tempo possibile, alla questura territorialmente competente. Per le strutture ricettive ubicate in località che non siano sede né di questura, né di commissariato, né di reparti minori dell'Arma dei carabinieri, la comunicazione giornaliera può essere effettuata presso il comune.

4. Il dipendente addetto all'ufficio ricevente vista l'elenco o il tabulato ed appone sullo stesso il timbro dell'ufficio e la data, a riscontro dell'avvenuta comunicazione.

5. La questura territorialmente competente curerà il ritiro della documentazione acquisita dai comuni, anche mediante gli uffici di polizia o le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

Art. 3.

Comunicazione con mezzi informatici

1. I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi della modalità di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici devono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.

Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere richieste alla questura le caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare.

Ciascuna struttura ricettiva, sulla base delle caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare, predisporrà, a proprie spese, i programmi applicativi che dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche allegate al presente decreto.

2. Il questore della provincia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda può, con provvedimento motivato, differire la data di attivazione del collegamento richiesto.

3. I dati da trasmettere in via informatica sono quelli indicati al comma 1 del precedente art. 2. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo, la questura fornisce automaticamente il segnale di avvenuta ricezione.

4. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati in via informatica deve essere con ogni mezzo tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente.

In tale ipotesi il gestore dovrà provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le modalità individuate, al precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, è abrogato.

2. Le disposizioni previste dal presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

NORME TECNICHE: REQUISITI MINIMI

Hardware:	Personal computer:	qualsiasi tipo purché supporti modem di cui sotto
	Modem:	velocità minima 2400 bps correzione d'errore si
Software:	Sw di comunicazione:	realizzato in proprio o da terze parti
	Allegato *A*:	tracciato record dati (ASCII standard, no lettere accentate) protocollo (8 bit dati, 1 bit stop, no parità)
	Allegato *B*:	diagramma di flusso algoritmo di comunicazione

ALLEGATO *A*

Record di identificazione struttura ricettiva

TIPO RECORD	LUNGHEZZA	OBBLIGATORIO/ FACOLTATIVO	DESCRIZIONE
Numerico	4	O	Numero di schede da trasmettere
Alfanumerico	50	O	Denominazione Esercizio
Alfanumerico	60	O	Indirizzo e numero civico
Alfabetico	38	O	Luogo di dislocazione Esercizio
Numerico	6	O	Codifica Comune (vedi nota 1)
Numerico	15	F	Numero telefono
Numerico	15	F	Numero Fax
Alfanumerico	40	F	Indirizzo e_mail
Alfanumerico	10	O	Password di accesso

Record di identificazione dell'ospite *(se codificato come 16/17/18 nel campo TIPO ALLOGGIATO)*

TIPO RECORD	LUNGHEZZA	OBBLIGATORIO/ FACOLTATIVO	DESCRIZIONE
Numerico	9	O	Numero progressivo schedina alloggiati
Numerico	3	O	Sub-Progressivo : Fisso =001
Numerico	2	O	Tipo di alloggiato (vedi nota 2)
Alfanumerico	10	O	Data di arrivo dell'ospite (GG/mm/AAAA)
Alfabetico	50	O	Cognome
Alfabetico	30	O	Nome
Numerico	1	F	Sesso (vedi nota 3)
Alfanumerico	10	O	Data di nascita (vedi nota 4)
Alfabetico	38	O	Luogo di nascita
Numerico	2	O	Provincia di nascita se in Italia (vedi nota 5)
Numerico	3	O	Codica Stato di nascita (vedi nota 6)
Numerico	3	O	Codifica cittadinanza (vedi nota 6)
Alfabetico	38	F	Località di residenza se in Italia
Numerico	2	O	Provincia di residenza se in Italia (vedi nota 5)
Numerico	3	O	Codifica Stato di residenza (vedi nota 6)
Numerico	5	O	Tipo di documento di identità (vedi nota 7)
Alfanumerico	20	O	Numero documento
Alfabetico	38	O	Luogo di rilascio del documento (per cittadini italiani) (vedi nota 1)
Alfanumerico	3	O	Stato di rilascio del documento (per cittadini stranieri) (vedi nota 6)

Record di identificazione dell'ospite *(se codificato come 19/20 nel campo TIPO ALLOGGIATO)*

TIPO RECORD	LUNGHEZZA	OBBLIGATORIO/ FACOLTATIVO	DESCRIZIONE
Numerico	9	O	Numero progressivo schedina alloggiati
Numerico	3	O	Sub-Progressivo di gruppo familiare da 002 a 999
Numerico	2	O	Tipo di alloggiato (vedi nota 2)
Alfanumerico	10	O	Data di arrivo dell'ospite (GG/mm/AAAA)
Alfabetico	50	O	Cognome
Alfabetico	30	O	Nome
Numerico	1	O	Sesso (vedi nota 3)
Alfanumerico	10	O	Data di nascita (vedi nota 4)
Alfabetico	38	O	Luogo di nascita
Numerico	2	O	Provincia di nascita se in Italia (vedi nota 5)
Numerico	3	O	Codifica Stato di nascita (vedi nota 6)
Numerico	3	O	Codifica cittadinanza (vedi nota 6)

Nota 1 - Codifica ufficiale dei comuni italiani per uso anagrafico, pubblicata su sito internet www.Poliziastato.it

Nota 2- Ospite singolo cod.16
Capo famiglia cod. 17
Capo gruppo cod. 18
Familiare cod. 19
Membro gruppo cod. 20

Nota 3- Sesso maschile cod.1
Sesso femminile cod. 2

Nota 4- Deve consentire eventuale sub-campo vuoto per giorno e mese

Nota 5 - Codifica uniformata alle targhe automobilistiche eccetto ROMA=RM

Nota 6- Codifica ufficiale dei paesi per uso anagrafico (uniformato tabella ISTAT) – 3 caratteri numerici da 001 a 899 (777= Nazioni non codificate), pubblicata su sito internet www.Poliziastato.it

Nota 7- Tabella ASCII dei documenti di identità ammessi, pubblicata su sito internet www.Poliziastato.it

ALLEGATO *B*

Norme tecniche : Diagramma di flusso
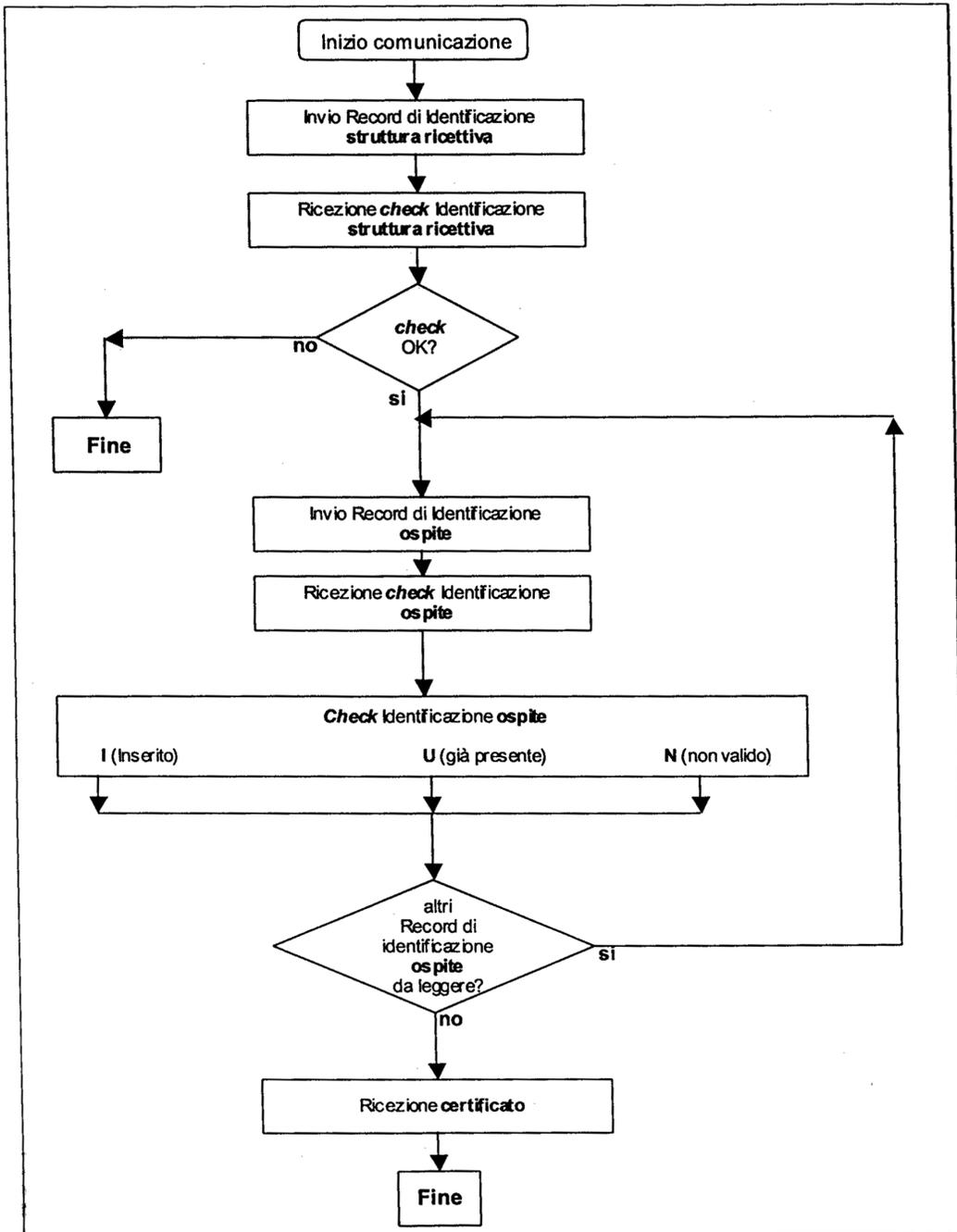
I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi delle modalità di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi infonnatici o telematici possono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.

Nella domanda, inviata alla questura di competenza territoriale, dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità.

La trasmissione delle schede degli ospiti arrivati dovrà essere effettuata utilizzando una linea telefonica commutata con modem standard seriale RS232 avente velocità minima di 2400 bps con correzione di errore.

Il formato dei dati da trasmettere è ASCII standard.

Per ogni trasmissione dovranno essere inviati i dati nel seguente ordine:

1 record di identificazione struttura ricettiva

seguito da

N record di identificazione ospite (un record per ogni soggetto)

secondo i tracciati specificati.

Per ogni record ricevuto relativo all'ospite, verrà trasmesso un carattere di controllo uguale a:

I = se il soggetto è stato inserito nell'archivio della questura;

U = se il soggetto nella data di arrivo era già presente in archivio ed è stato aggiornato;

N = se il record è non valido.

Viene considerato non valido un record nel quale non compaiano le informazioni obbligatorie (vedi tracciato record) o che contenga caratteri non consentiti.

A ricezione avvenuta e completata, prima della disconnessione, il software di ricezione invierà automaticamente all'esercizio ricettivo una comunicazione elettronica, in formato testo, quale conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati inviati.

Tale ricevuta certificherà l'avvenuta operazione e pertanto dovrà essere conservata dall'esercizio ricettivo.

00A15634

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2000.

Attivazione di taluni uffici delle entrate.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Monfalcone, Senigallia, Gallipoli, Jesi, Novi Ligure, Abbiategrasso e Borgo San Lorenzo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Toscana sono attivati gli uffici delle entrate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, il primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Milano, il primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Firenze e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Gorizia, Ancona, Lecce e Alessandria, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Alla data medesima, i predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
FRIULI V. GIULIA	Gorizia	ufficio delle entrate di **Monfalcone**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Monfalcone	7 dicembre 2000
MARCHE	Ancona	ufficio delle entrate di **Senigallia**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Senigallia	12 dicembre 2000
PUGLIA	Lecce	ufficio delle entrate di **Gallipoli**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Gallipoli	12 dicembre 2000
MARCHE	Ancona	ufficio delle entrate di **Jesi**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Jesi	14 dicembre 2000
PIEMONTE	Alessandria	ufficio delle entrate di **Novi Ligure**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Novi Ligure	14 dicembre 2000
LOMBARDIA	Milano	ufficio delle entrate di **Abbiategrasso**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Abbiategrasso	15 dicembre 2000
TOSCANA	Firenze	ufficio delle entrate di **Borgo San Lorenzo**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Borgo San Lorenzo	15 dicembre 2000

00A15488

DECRETO 4 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato il direttore regionale territorialmente competente ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il telex del 22 novembre 2000 con il quale il conservatore reggente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio in quella giornata, con chiusura degli sportelli, a causa dell'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica;

Vista la nota protocollo n. 3498/2000 del 25 novembre 2000, con la quale la procura generale della Repubbica presso la corte d'appello di Lecce ha proposto l'emissione del decreto di accertamento di mancato funzionamento del predetto pubblico registro automobilistico nella giornata del 22 novembre 2000;

Decreta:

Il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brindisi è accertato per il giorno 22 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 dicembre 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A15616

DECRETO 4 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Ostuni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota del 27 novembre 2000, con la quale l'ufficio del registro di Ostuni ha comunicato che nei giorni 24, 25, 26 e 27 novembre 2000, sono state effettuate le operazioni di trasloco presso i locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio unico delle entrate;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Ostuni per il periodo dal 24 novembre 2000 al 27 novembre 2000;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Ostuni per il periodo dal 24 novembre 2000 al 27 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 dicembre 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A15617

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 novembre 2000.

Termini e condizioni definitivi inerenti l'operazione di cessione dei crediti INAIL.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente la cessione e cartolarizzazione dei crediti INAIL;

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, concernente la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. e richiamato dal predetto art. 36;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, del 28 marzo 2000, con il quale è stato dato avvio all'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INAIL ai sensi del citato art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, 27 ottobre 2000, concernente l'individuazione delle tipologie dei crediti contributivi ceduti da parte dell'INAIL, le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto, le modalità di gestione della società indicata dal comma 5 del predetto art. 13, le caratteristiche dei titoli da emettersi, i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli e le modalità di selezione degli istituti di credito finanziari che provvederanno al loro collocamento, nonché tutti gli impegni accessori che l'INAIL potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti e che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'art. 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, l'INAIL cede alla società di cartolarizzazione costituita ai sensi del comma 4 del predetto art. 13, le tipologie dei crediti, così come individuate dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 ottobre 2000, ad eccezione dei crediti nei confronti dei datori di lavoro e lavoratori autonomi nel settore agricoltura, per un ammontare complessivo minimo pari ad € 3.595.694.000 al lordo di tutti gli incassi ricevuti dopo la data di efficacia del contratto di cessione dei crediti. Detto importo comprende, un ammontare minimo di premi di € 2.544.724.000, in relazione ai crediti già scaduti e non pagati (crediti in sofferenza) da individuarsi nel contratto di cessione dei crediti e un ammontare minimo di premi di € 1.050.970.000, in relazione ai crediti ancora non esigibili (crediti *in bonis*) da individuarsi nel contratto di cessione dei crediti.

Art. 2.

Il prezzo iniziale, a titolo definitivo ed irripetibile, dei crediti ceduti è pari ad € 1.348.400.000. Tale prezzo iniziale è pari all'importo dei titoli emessi dall'acquirente ai sensi del comma 5 dell'art. 13, al netto delle commissioni e spese ed altri oneri iniziali connessi a carico dell'acquirente per un importo massimo complessivo pari ad € 1.600.000.

Art. 3.

Per i titoli da emettersi dalla società di cartolarizzazione costituita ai sensi del comma 4 del predetto art. 13, richiamato al punto *(m)* dell'allegato 1, al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale del 27 ottobre 2000, è ipotizzato un rimborso anticipato, rispetto alla scadenza legale, a partire dalla data del 25 maggio 2003. Sull'importo in linea capitale si applicheranno gli interessi nella misura prevista nel relativo regolamento, tenuto conto delle operazioni di copertura dei rischi connessi alla variabilità del tasso di interesse dei titoli di cui all'art. 7 del citato decreto.

Art. 4.

La data del 16 febbraio 2002, citata nel penultimo periodo dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale del 27 ottobre 2000, è sostituita con la data del 16 novembre 2002.

Art. 5.

La sostituzione dei crediti ceduti con altri crediti secondo quanto previsto al punto *(m)* dell'allegato 1, al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale del 27 ottobre 2000, è ammissibile non solo ove non venga alterato il rating dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, come ivi previsto, ma anche a condizione che l'amministratore dell'operazione di cartolarizzazione confermi che non venga alterato il piano di rimborso atteso per tali titoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2000
Registro n. 5, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 92

00A15427

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Iris», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 novembre 1996, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta, che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Iris», con sede in Molfetta, posizione n. 7067/255483, costituita per rogito del notaio dott. Ignazio Ancona, in data 6 giugno 1989, repertorio n. 10712, registro imprese n. 9577, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 22 novembre 2000

Il dirigente: BALDI

00A15428

DECRETO 22 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Margherita», in Mola di Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 aprile 2000, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta, che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Margherita», con sede in Mola di Bari, posizione n. 6096/226959, costituita per rogito del notaio dott. Giovanni Colletti, in data 25 marzo 1987, repertorio n. 102989, registro imprese n. 21473, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 22 novembre 2000

Il dirigente: BALDI

00A15429

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio del vino Brunello di Montalcino» e conferma dell'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C.G. «Brunello di Montalcino» e delle D.O.C. «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 2 febbraio 2000, dal consorzio del vino Brunello di Montalcino, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Brunello di Montalcino» e dei vini D.O.C. «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo», con sede in Montalcino (Siena), Costa del Municipio 1, già incaricato limitatamente alla D.O.C.G. «Brunello di Montalcino» e alla D.O.C. «Rosso di Montalcino» a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 21 novembre 2000, il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992, e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992, e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi delle citate D.O.C.G. «Brunello di Montalcino» e D.O.C. «Rosso di Montalcino» ed anche nei confronti delle D.O.C. «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di v.q.p.r.d., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio del vino Brunello di Montalcino, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Brunello di Montalcino» e dei vini D.O.C. «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo», con sede in Montalcino (Siena), Costa del Municipio 1, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 21 novembre 2000.

Art. 2.

È confermato al consorzio del vino Brunello di Montalcino l'incarico di svolgere nei riguardi della D.O.C.G. «Brunello di Montalcino» e della D.O.C. «Rosso di Montalcino» ed anche nei confronti delle D.O.C. «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di v.q.p.r.d., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio del vino Brunello di Montalcino e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A15474

DECRETO 5 dicembre 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio per la tutela del Franciacorta» e conferma dell'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C.G. «Franciacorta», della D.O.C. «Terre di Franciacorta», e della I.G.T. «Sebino».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21, concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 29 gennaio 1999, dal consorzio per la tutela del Franciacorta, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Franciacorta», dei vini D.O.C. «Terre di Franciacorta» e dei vini I.G.T. «Sebino», con sede in Erbusco (Brescia), via G. Verdi n. 53, già incaricato limitatamente alla D.O.C.G. «Franciacorta» a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 21 novembre 2000, il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)*, della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costitu-

zione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata D.O.C.G. «Franciacorta» ed anche nei confronti della D.O.C. «Terre di Franciacorta» e della I.G.T. «Sebino» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di v.q.p.r.d., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio per la tutela del Franciacorta, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Franciacorta» dei vini D.O.C. «Terre di Franciacorta», e dei vini I.G.T. «Sebino», con sede in Erbusco (Brescia), via G. Verdi 53, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 21 novembre 2000.

Art. 2.

È confermato al consorzio per la tutela del Franciacorta l'incarico di svolgere nei riguardi della D.O.C.G. «Franciacorta» ed anche nei confronti della D.O.C. «Terre di Franciacorta» e della I.G.T. «Sebino» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di v.q.p.r.d., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio per la tutela del Franciacorta e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A15475

DECRETO 5 dicembre 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine controllata dei vini «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Ruchè di Castagnole Monferrato», «Albugnano», «Loazzolo», «Monferrato» e «Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21, concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 25 maggio 1999, dal consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Ruchè di Castagnole Monferrato», «Albugnano», «Loazzolo», «Monferrato» e «Piemonte», con sede in Asti, piazza Roma n. 10, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 4 maggio 2000, il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, costituito per la tutela dei vini D.O. «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Ruchè di Castagnole Monferrato», «Albugnano», «Loazzolo», «Monferrato» e «Piemonte», con sede in Asti, piazza Roma n. 10, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 4 maggio 2000.

Art. 2.

Il consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di conultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A15476

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 ottobre 2000.

Designazione dell'aereoporto doganale Villanova d'Albenga.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELL'AVIAZIONE CIVILE
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990, registro n. 2, foglio n. 364, con cui si è provveduto, nell'ambito della organizzazione periferica della D.G.A.C. alla rideterminazione delle circoscrizioni aeroportuali (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1990), nonché il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, con cui è stata integrata la competenza territoriale di alcune circoscrizioni aeroportuali (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1994);

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, con particolare riferimento all'art. 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica nonché il decreto ministeriale 13 novembre 1994, riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1993, (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1993), con il quale da ultimo si è provveduto, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale già citato, alla rideterminazione degli aeroporti doganali;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1995, (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1995), con il quale si è provveduto ad integrare l'elenco degli aeroporti doganali con quello di Padova;

Visto il decreto inteministeriale in data 20 febbraio 1996, (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 21 marzo 1996), con il quale si è provveduto ad integrare l'elenco degli aeroporti doganali con quello di Alghero;

Ritenuta l'opportunità di integrare l'elenco degli aeroporti indicati nei suddetti decreti dell'11 marzo 1993 e del 30 giugno 1995 e del 20 febbraio 1996, con l'aeroporto di Albenga (cfr. nota del Ministero delle finanze, Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, direzione centrale dei servizi doganali protocollo n. 6956 del 22 ottobre 1999);

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, viene designato quale aeroporto doganale, ad integrazione di quelli di cui ai decreti

interministeriali 11 marzo 1993, 30 giugno 1995 e 20 febbraio 1996, citati nelle premesse, il seguente aeroporto:

AEROPORTI DOGANALI

località: aeroporto Albenga; dogana: Albenga; circoscrizione doganale: Savona.

Roma, 20 ottobre 2000

Il capo del Dipartimento dell'aviazione civile
SALVI

Il direttore generale del Dipartimento delle dogane
GUAIANA

00A15430

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 dicembre 2000.

Ampliamento per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di fisioterapista, presso l'Università di Milano e al corso di diploma universitario di infermiere, presso l'Università «Magna Græcia» di Catanzaro e l'Università di Ancona.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2000, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2000, con il quale sono state apportate le rettifiche relativamente al numero complessivo dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di fisioterapista e di infermiere;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio e 4 agosto 2000, con i quali sono state apportate rispettivamente rettifiche al numero complessivo dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di infermiere e di fisioterapista;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2000, con il quale è stata apportata la rettifica relativamente al numero complessivo dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di infermiere;

Vista la nota in data 9 ottobre 2000, dell'Università degli studi di Milano con la quale, stante la carenza della figura professionale sul territorio e sulla base di protocollo sottoscritto con la regione Lombardia circa la disponibilità di un'ulteriore struttura accreditata - I.R.C.C.S. fondazione «Pro Iuventute Don Carlo Gnocchi» di Milano, chiede un incremento di quindici posti per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di fisioterapista;

Vista la nota in data 12 ottobre 2000, con la quale l'Università degli studi di Ancona, alla luce della necessità di ottenere un'attività formativa adeguata alle esigenze regionali e, in considerazione della grave carenza della figura professionale dell'infermiere, sulla base di accordi intercorsi con l'assessore alla sanità della regione Marche, chiede un incremento di cinquanta posti per le immatricolazioni al corrispondente corso di diploma universitario;

Vista la nota in data 17 ottobre 2000, con la quale l'Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro, in considerazione dell'elevato numero degli studenti risultati idonei alla prova di ammissione, tenuto conto delle capacità formative e delle strutture sanitarie disponibili per la formazione, nonché della forte richiesta di personale infermieristico da impiegare sia nelle strutture pubbliche, sia in quelle private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, chiede un incremento di cinquanta posti per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di infermiere;

Visto il parere favorevole del Ministero della sanità in data 17 novembre 2000;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alle modifiche dei precitati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2000, è apportata la rettifica relativamente al numero complessivo dei posti disponibili per le immatricolazioni al seguente corso di diploma universitario:

fisioterapista da 1.574 a 1.589.

2. All'art. 1 del decreto ministeriale 6 ottobre 2000, è apportata la rettifica relativamente al numero complessivo dei posti disponibili per le immatricolazioni al seguente corso di diploma universitario:

infermiere da 10.326 a 10.426.

Art. 2.

1. Alla tabella parte integrante del decreto ministeriale 5 luglio 2000, richiamato in premesse e sue modificazioni, sono apportate le sottoindicate integrazioni con esclusivo riferimento al numero degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

a) Università degli studi di Milano, corso di diploma universitario di fisioterapista, quindici posti;

b) Università degli studi di Ancona, corso di diploma universitario di infermiere, cinquanta posti;

c) Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro, corso di diploma universitario di infermiere, cinquanta posti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A15489

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 novembre 2000.

Rilascio di autorizzazioni per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5-42,5 GHz. (Deliberazione n. 715/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 9 novembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'«Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», di seguito Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998 «Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la decisione CEPT n. ERC/DEC/(99)15 sull'utilizzo della banda 40,5 - 43,5 GHz da parte dei sistemi numerici punto-multipunto per la fornitura di servizi multimediali;

Considerato quanto segue:

è intenzione dell'Autorità promuovere l'introduzione sul mercato di sistemi e reti di telecomunicazioni punto-multipunto del tipo WLL/FWA (Wireless Local Loop / Fixed Wireless Access) al fine di sviluppare una soluzione di accesso alternativo a quelle basate su cavo, fibra e sistemi xDSL (x Digital Subscriber Loop) su rame e che consentano servizi di fonia vocale, trasmissione dati, servizi multimediali e a larga banda, inclusi quelli legati all'utilizzo delle applicazioni Internet;

le caratteristiche dei servizi di un sistema di telecomunicazioni punto-multipunto (WLL/FWA) permettono un accesso alternativo a larga banda implementabile in tempi brevi, a costi realizzativi e gestionali ridotti rispetto ai sistemi su supporto fisico, e con un ridotto impatto urbanistico in fase di messa in opera;

l'Autorità ha indetto una consultazione pubblica per una indagine conoscitiva riguardante gli aspetti tecnici, strutturali e di diffusione dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto a larga banda con riferimento alla banda 24,5 - 26,5 GHz. Nell'ambito di tale consultazione è tra l'altro stato evidenziato un alto grado di interesse per l'utilizzo oltre che della summenzionata banda di frequenza anche della banda 40,5-42,5 GHz;

il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede che la banda di frequenze 40,5-42,5 GHz sia designata per i sistemi numerici punto-multipunto per la fornitura di servizi multimediali (MWS, Multimedia Wireless System);

l'Autorità intende estendere al maggior numero possibile di operatori l'utilizzo delle tecnologie di accesso e dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto ed ha a tal fine in corso di esame un apposito regolamento per il rilascio di licenze nelle bande 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 - 29,5 GHz. Al momento non risulta possibile il rilascio di licenze individuali per sistemi punto-multipunto nella banda 40,5-42,5 GHz in quanto:

a) la CEPT non si è ancora espressa circa la canalizzazione di tale banda, designata dalla decisione n. CEPT/ERC/DEC(99)15 per i sistemi numerici punto-multipunto del tipo MWS;

b) si è in attesa che l'ETSI definisca gli standard tecnici per le apparecchiature operanti in detta banda per il servizio punto-multipunto di tipo MWS;

l'Autorità intende comunque favorire sperimentazioni nella banda 40,5-42,5 GHz volte a valutare le pos-

sibilità tecnologiche, ad esplorare differenti scenari di fornitura dei servizi ed a valutare e risolvere i problemi relativi al dimensionamento delle aree di servizio in differenti ambienti urbani e suburbani. L'Autorità a seguito dell'attività di sperimentazione e dell'evoluzione della normativa internazionale provvederà a stabilire le modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni relative alla fornitura dei relativi servizi di comunicazione;

l'attività di sperimentazione, da svolgersi secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1997, conferisce ai soggetti autorizzati la possibilità di installare in via temporanea apparecchiature che utilizzano radiofrequenze. Nell'utilizzo di tali risorse scarse, a titolo di garanzia rispetto a eventuali danni che il soggetto autorizzato potrebbe causare a seguito di un comportamento non conforme al titolo autorizzatorio rilasciato, l'Autorità richiede che i soggetti ammessi alla sperimentazione forniscano adeguata copertura finanziaria.

Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia dei sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) indetta dall'Autorità;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «FWA (Fixed Wireless Access)»: accesso fisso a radiofrequenza;

b) «MWS (Multimedia Wireless Systems)»: sistemi di comunicazione multimediali con accesso a radiofrequenza;

c) «WLL (Wireless Local Loop)»: linea d'utente a radiofrequenza;

d) «sistemi punto-multipunto»: sistemi che permettono l'accesso a una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di segmenti intermedi di una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad una rete di telecomunicazioni, tramite collegamenti fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni posizionate in altrettanti punti fissi e determinati, collegati a detta stazione base.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente provvedimento stabilisce le condizioni per il rilascio di autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 GHz.

2. Le autorizzazioni di cui al presente provvedimento sono rilasciate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1997.

3. Le autorizzazioni di cui al presente provvedimento non sono cedibili.

Art. 3.

Durata e rinnovo

1. La durata di ciascuna autorizzazione è pari a sei mesi a partire dal giorno di effettiva disponibilità di tutte le risorse necessarie per l'espletamento della sperimentazione. La data di avvio della sperimentazione deve essere comunicata all'Autorità con dieci giorni di anticipo.

2. L'autorizzazione è rinnovabile secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale 25 novembre 1997. Il rinnovo è condizionato alla verifica che il soggetto autorizzato abbia avviato la sperimentazione ed abbia presentato la relazione di cui al successivo art. 5, comma 4.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. I soggetti richiedenti presentano all'Autorità la domanda di autorizzazione contenente gli elementi di cui all'allegato *E* del decreto ministeriale 25 novembre 1997, corredata della documentazione di cui all'art. 3, comma 2, dello stesso decreto ministeriale. La domanda dovrà inoltre contenere informazioni relative a:

a) entità dell'investimento previsto per la sperimentazione;

b) tecnologia, sistema e fornitori utilizzati;

c) la canalizzazione che si intende adottare;

d) tipologia dei servizi oggetto della sperimentazione;

e) elenco delle aree geografiche di servizio nelle quali il soggetto richiedente intende operare la sperimentazione indicandone la preferenza;

f) numero delle stazioni base presenti nelle aree di interesse corredando la domanda con mappe topografiche in scala dove siano evidenziate le aree di copertura;

g) numero degli utenti impegnati nelle aree locali durante la sperimentazione;

h) documentazione relativa alla costituzione della garanzia cauzionale di cui al successivo art. 6.

2. L'Autorità, nel caso in cui la domanda risulti carente rispetto agli elementi informativi indicati al comma 1, può richiedere senza indugio e comunque entro 2 settimane dal ricevimento della domanda

stessa, le integrazioni necessarie che l'interessato è tenuto a fornire entro 2 settimane dalla ricezione della richiesta stessa.

3. L'Autorità, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 3, rilascia le autorizzazioni provvisorie entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste o della documentazione integrativa di cui al comma precedente.

4. Il mancato accoglimento della domanda nei casi previsti dal comma 2, ovvero per mancanza dei titoli richiesti, è comunicata tempestivamente all'interessato.

Art. 5.

Modalità di esercizio

1. A ciascun soggetto autorizzato ai sensi del presente provvedimento viene assegnata, secondo la disponibilità, una capacità spettrale complessiva pari ad un massimo di 224 MHz. In relazione al numero dei soggetti ammessi a sperimentare, la sperimentazione può effettuarsi in regime di coutenza di frequenze. Durante la sperimentazione l'assegnazione di banda può essere modificata dall'Autorità in relazione alla domanda e all'effettivo uso della risorsa spettrale assegnata al soggetto autorizzato.

2. Per ogni richiedente, l'esercizio sperimentale del servizio punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 GHz sarà autorizzato in specifiche aree geografiche di servizio, comunque non superiori a sei province, anche in regioni differenti e con non più di due province per regione, e per un numero totale di utenti non superiore al limite specificato all'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto ministeriale 25 novembre 1997.

3. Durante la sperimentazione è vietata l'offerta commerciale del servizio sperimentale e ogni forma pubblicitaria anche congiunta con altri servizi di telecomunicazioni.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione provvisoria i soggetti autorizzati devono presentare all'Autorità una dettagliata relazione sui risultati conseguiti.

Art. 6.

Contributi, cauzioni e sanzioni

1. I soggetti autorizzati alla sperimentazione dei servizi di cui al presente provvedimento sono tenuti al pagamento di un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria pari a lire italiane dieci milioni (euro 5,164.6).

2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione provvisoria, i soggetti autorizzati sono tenuti a costituire un deposito cauzionale per ciascuna provincia oggetto della sperimentazione, secondo la tabella riportata nell'allegato *A*. La cauzione può ritenersi validamente costituita con la presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, azionabili a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, o nelle altre forme previste dalla legge.

3. L'Autorità consente lo svincolo della cauzione di cui al precedente comma 2, successivamente agli accertamenti di competenza sul regolare svolgimento delle attività di cui al provvedimento di autorizzazione provvisoria, e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione stessa.

4. In caso di accertato inadempimento agli obblighi previsti dall'autorizzazione provvisoria e per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, l'Autorità procede all'irrogazione delle sanzioni previste.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le autorizzazioni provvisorie di cui al presente provvedimento non costituiscono alcun titolo per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni punto-multipunto e/o per la fornitura al pubblico di servizi su dette reti e/o l'assegnazione delle relative frequenze, nella banda oggetto del presente provvedimento o in altra banda, per alcun tipo di servizio.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Napoli, 9 novembre 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
LARI

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

ALLEGATO *A*

Tabella che definisce il valore della cauzione per ciascuna area di servizio provinciale.

Provincia avente capoluogo di provincia con numero di abitanti	Entità della garanzia
Numero di abitanti <150.000	Lire italiane 1 miliardo (euro 516,456.9)
150.000 <=numero di abitanti <1.000.000	Lire italiane 3 miliardi (euro 1,549,370.7)
Numero di abitanti >=1.000.000	Lire italiane 5 miliardi (euro 2,582,284.5)

00A15542

DELIBERAZIONE 22 novembre 2000.

Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto. (Deliberazione n. 822/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 22 novembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'«Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», di seguito Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998 «Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il Regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 210, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 marzo 2000 «Modalità attuative del versamento del contributo istituito dall'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 12 luglio 2000, «Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000 «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 8 agosto 2000;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, e in particolare la parte del regolamento concernente la procedura relativa al coordinamento internazionale delle frequenze nelle zone di confine;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Visto l'accordo generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO), in vigore dal febbraio 1998;

Vista la raccomandazione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. T/R 13-02 sulla canalizzazione dello spettro per i servizi fissi nella gamma di frequenze 22,0 - 29,5 GHz;

Vista la raccomandazione della CEPT n. T/R 13-04 che identifica bande di frequenza preferenziali per i sistemi del tipo WLL/FWA nella gamma di frequenze compresa fra 3 GHz e 29,5 GHz;

Visto il documento CEPT n. SE19(99)131rev9 sulle linee guida per una raccomandazione ERC sull'uso della banda 24,5-26,5 GHz per il FWA;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)09 sull'utilizzo della banda 27,5 - 29,5 GHz da parte del servizio fisso e del servizio via satellite;

Considerato quanto segue:

l'Autorità intende promuovere al più presto l'introduzione nel mercato di sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto del tipo WLL/FWA (Wireless Local Loop / Fixed Wireless Access) al fine di sviluppare soluzioni di accesso alternativo a quelle basate su cavo, fibra e sistemi xDSL (x Digital Subscriber Loop) su rame e che consentano servizi di fonia vocale, trasmissione di dati, servizi multimediali e a larga banda, inclusi quelli legati all'utilizzo delle applicazioni Internet;

le caratteristiche dei servizi di una rete che utilizza sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) permettono un accesso alternativo a larga banda implementabile in tempi brevi, a costi realizzativi e gestionali ridotti rispetto ai sistemi su supporto fisico, e con un ridotto impatto urbanistico in fase di messa in opera;

il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede l'introduzione dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 25,1090 GHz e 25,4450 - 26,1170 GHz (in spettro accoppiato), anche in ottemperanza alle decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni (CEPT); per la banda 28,0525 - 28,4445 GHz e 29,0605 - 29,4525 GHz (in spettro accoppiato) è in corso l'iter per il recepimento della relativa decisione ERC per permettere l'utilizzazione di tale banda per gli stessi sistemi; a tale riguardo l'Autorità ha espresso parere positivo allo schema di provvedimento di modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze predisposto dal Ministero delle comunicazioni circa il recepimento della predetta decisione ERC;

l'Autorità ha indetto una consultazione pubblica per una indagine conoscitiva riguardante gli aspetti tecnici, strutturali e di diffusione dei sistemi punto-multipunto a larga banda. Nell'ambito di tale consultazione è stato tra l'altro evidenziato un alto grado di interesse per l'utilizzo della banda di frequenza 24,5 - 26,5 GHz, nonché delle bande di frequenza 27,5 - 29,5 GHz e 40,5 - 42,5 GHz per l'installazione di sistemi di accesso punto-multipunto del tipo WLL/FWA;

ai sensi della normativa comunitaria, in particolare la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenze. Tale limitazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionali;

ai fini della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni, gli aggiudicatari devono essere muniti degli appositi titoli autorizzatori ovvero licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, per la fornitura di servizi di fonia vocale e autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di trasmissione dati e degli altri servizi, previsti dalla normativa vigente;

l'Autorità si avvale di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio delle licenze individuali, in special modo nel caso di limitazione delle risorse frequenziali, verificati i requisiti di base dei soggetti richiedenti, così come previsto dalla normativa vigente, ed in particolar modo evidenziato con la modifica apportata al decreto ministeriale 25 novembre 1997, dalla delibera n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, in materia di rilascio di licenze individuali;

nell'ambito di una procedura aperta, dopo la verifica dei requisiti minimi che diano all'amministrazione la garanzia sulla affidabilità dei partecipanti e sulla competenza necessaria ad intraprendere con successo i piani di investimenti previsti, il criterio di assegnazione basato sull'offerta economica, anche attraverso un meccanismo di miglioramenti competitivi, e sulla base di un valore minimo predefinito, è quello che assicura la migliore valorizzazione della risorsa scarsa, sia ai fini del trasferimento dei vantaggi a tutti i cittadini, sia ai fini dell'uso efficiente della risorsa stessa, nonché assicura la maggiore trasparenza nell'assegnazione, promuovendo quindi lo sviluppo della concorrenza, anche in ambito locale ove previsto, e la diffusione dei nuovi servizi. Tale soluzione è in special modo necessaria nella fattispecie in argomento dell'accesso all'ultimo miglio, ove i sistemi alternativi a quelli tradizionali dell'operatore dominante nella rete fissa non sono ancora sufficientemente sviluppati;

anche alla luce dei risultati della citata consultazione pubblica, e tenuto conto della struttura del mercato delle telecomunicazioni in Italia e del suo grado di sviluppo, l'Autorità ritiene che, per consentire la presenza anche di operatori locali e favorire lo sviluppo della concorrenza, le licenze debbano avere carattere regionale e che deve essere prevista la disponibilità, per ciascun operatore, di almeno 2×56 MHz (cioè 56 MHz per ogni verso del collegamento nello spettro accoppiato), da utilizzare a blocchi di 2×28 MHz. Inoltre nella pianificazione dello spettro viene ritenuto necessario prevedere l'utilizzo di una banda di guardia, ovvero un blocco di frequenze di separazione fra porzioni di spettro adiacenti assegnati ad operatori diversi, per minimizzare gli effetti dell'interferenza da canale adiacente. Dalle valutazioni effettuate anche sulla base delle indicazioni emerse nel corso della consultazione pubblica e dall'esame delle scelte in merito adottate a livello europeo, è stato assunto come valore di tale banda di guardia quello di 2×28 MHz (cioè 28 MHz per ogni verso del collegamento nello spettro accoppiato), esternamente alle bande assegnate;

per ottimizzare l'uso dello spettro, specialmente per quanto riguarda la minimizzazione delle bande di guardia, sulla base anche dei risultati della citata consultazione pubblica e conformemente a quanto previsto in altri paesi europei al fine di offrire maggiore capacità ai licenziatari, possono essere previste anche licenze con disponibilità di banda pari a 4 blocchi da 2×28 MHz. La possibilità per le imprese di accedere a licenze con ampiezza di banda differente permette di soddisfare il maggior numero di domande di assegnazione frequenze e nel contempo di sfruttare al meglio

le risorse disponibili. Allo scopo di favorire lo sviluppo della concorrenza, e tenendo conto del carattere regionale delle licenze, deve comunque essere previsto un tetto massimo alla quantità delle risorse frequenziali assegnabili ad un unico licenziatario nella medesima area di servizio;

al fine di garantire l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, è imposto agli aggiudicatari un obbligo minimo di avvio del servizio, in termini sia temporali che di diffusione geografica, all'interno delle rispettive aree di servizio;

l'Autorità intende estendere al maggior numero possibile di operatori l'utilizzo delle tecnologie di accesso punto-multipunto. Pertanto al fine di promuovere in tempi rapidi il massimo grado di concorrenza nel segmento di accesso e nelle more della conclusione dell'iter per la variazione al piano nazionale di ripartizione delle frequenze conseguente al recepimento della decisione dell'ERC sull'utilizzo delle bande 27,5 - 29,5 GHz, l'Autorità ritiene di includere nella presente procedura per il rilascio delle licenze individuali per l'utilizzo delle frequenze FWA/WLL anche detta banda;

l'Autorità ritiene di dover segnalare ai Ministeri competenti la necessità di provvedere ad una rapida liberazione della banda 3,4 - 3,6 GHz, diffusamente utilizzata a tale scopo da molti altri paesi europei, attribuita attualmente dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al Ministero della difesa. L'attribuzione di tale banda ai sistemi punto-multipunto consentirebbe l'assegnazione di altre licenze che, date le caratteristiche tecniche dei sistemi operanti in tale banda, potrebbero essere maggiormente indirizzate verso una copertura più vasta del territorio nazionale risultando così complementari ai sistemi in banda 24,5 - 26,5 e 27,5 - 29,5 GHz;

l'ulteriore banda candidata per l'utilizzo per i sistemi punto-multipunto, quella a 40,5 - 42,5 GHz, idonea in particolare per l'utilizzo per sistemi multimediali, non è ancora stata canalizzata a livello CEPT ed il mercato dei prodotti non è sufficientemente maturo per consentirne una diffusione adeguata a livello commerciale, e pertanto l'Autorità con separato provvedimento ha promosso una attività di sperimentazione in tale banda.

Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia dei sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) indetta dall'Autorità;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione;

Delibera:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «FDD (Frequency Division Duplex)»: sistema duplex a divisione di frequenza; un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente in bande di frequenza differenti;

b) «spettro accoppiato»: due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione FDD;

c) «PFD (Power Flux Density)»: flusso di densità di potenza per unità di spettro, espresso in dBW/(MHz * m^2);

d) «rete di telecomunicazioni via radio a larga banda di tipo punto-multipunto»: una rete di telecomunicazioni che impiega sistemi punto-multipunto, cioè sistemi che permettono l'accesso a una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di segmenti intermedi di una rete di telecomunicazioni ovvero la realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad una rete di telecomunicazioni, tramite collegamenti via radio fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni posizionate in altrettanti punti fissi e determinati, collegati a detta stazione base;

e) «aggiudicatario»: un soggetto che risulta assegnatario di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;

f) «area di estensione geografica»: l'area geografica di validità delle licenze oggetto del presente provvedimento; una area corrisponde di norma al territorio di una singola regione italiana, secondo quanto specificato nel successivo bando di gara.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente provvedimento stabilisce la procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili, e delle relative licenze individuali all'interno della rispettiva

area di estensione geografica. Tali reti utilizzano le bande di spettro accoppiato 24,5 - 25,1090 GHz e 25,4450 - 26,1170 GHz, brevemente indicate come banda 24,5 - 26,5 GHz, in modalità FDD, per una ampiezza al massimo di 560 MHz per ciascun verso di collegamento, e le bande di spettro accoppiato 28,0525 - 28,4445 GHz e 29,0605 - 29,4525 GHz, brevemente indicate come banda 27,5 - 29,5 GHz, in modalità FDD, per un'ampiezza complessiva al massimo di 392 MHz per ciascun verso di collegamento.

2. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di licenze individuali e autorizzazioni generali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, la fornitura di servizi di telefonia vocale e la fornitura di altri servizi di telecomunicazioni.

Art. 3.

Risorse frequenziali delle licenze e durata

1. In relazione alla disponibilità dello spettro di frequenze per i sistemi punto-multipunto di cui al presente provvedimento, ed al numero delle licenze rilasciabili, determinato con successivo provvedimento, per ciascuna area di estensione geografica, e secondo le modalità stabilite dal successivo bando di gara, sono rilasciate licenze individuali per l'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 2, comma 1, con assegnazione minima, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in due blocchi contigui da 2×28 MHz nello spettro accoppiato.

2. Le licenze di cui al presente provvedimento hanno una durata di quindici anni con possibilità di rinnovo; l'eventuale cessione è subordinata all'assenso dell'Autorità.

3. Ad uno stesso soggetto può essere assegnata una sola licenza per ciascuna area di estensione geografica prevista.

Capo II

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE

Art. 4.

Presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di assegnazione delle frequenze

1. La presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 1, è aperta a tutti soggetti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti nel successivo bando di gara.

2. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al comma precedente, devono fornire l'indicazione dell'area o delle aree di estensione geografica per le quali si richiede la partecipazione.

3. Nella medesima area geografica non possono partecipare alla procedura di assegnazione di cui al presente articolo soggetti che:

a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante;

b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante;

c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante.

4. Ai fini del precedente comma 3, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.

Art. 5.

Procedura per l'assegnazione delle frequenze

1. Gli aventi titolo all'assegnazione delle frequenze sono individuati, per ciascuna area di estensione geografica, sulla base di una graduatoria basata sull'importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica e indicato nello stesso bando di gara. La procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutte le aree di estensione geografica interessate.

2. L'Autorità rilascia agli aggiudicatari le licenze per l'utilizzo delle frequenze di cui al presente provvedimento, una per ciascuna area di estensione geografica, entro sessanta giorni dal termine della procedura di assegnazione di cui al comma precedente, ovvero, per le frequenze incluse nella banda 27,5 - 29,5 GHz, dall'avvenuta variazione al piano nazionale di ripartizione delle frequenze ad essa relativa, qualora posteriore.

3. Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all'attività dell'Autorità relativamente alla predisposizione della procedura di gara, saranno posti a carico degli aggiudicatari.

Art. 6.

Standard

1. Ciascun aggiudicatario è tenuto ad installare ed esercire una rete via radio a larga banda del tipo punto-multipunto mediante apparecchiature conformi agli standard dell'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) e/o dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). L'accertamento della conformità e dell'omologazione, ove applicabile, di tali apparecchiature è effettuato ai sensi della vigente normativa.

Capo III

REGIME DELLE LICENZE

Art. 7.

Contributi

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell'offerta prodotta al termine della procedura di cui all'art. 5, per l'area di estensione geografica relativa, a titolo di contributo per l'assegnazione delle frequenze, secondo le modalità specificate nel bando di gara.

2. Gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento degli oneri per le istruttorie e rilascio delle licenze e per le verifiche e i controlli annuali ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e successive modificazioni, nonché gli altri contributi previsti dalla normativa vigente, inclusi gli oneri di cui all'art. 5, comma 3, del presente provvedimento.

3. Agli aggiudicatari non si applica l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per le frequenze assegnate sulla base del presente provvedimento.

Art. 8.

Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di licenze individuali.

2. Entro ventiquattro mesi dal rilascio della licenza, gli aggiudicatari sono tenuti ad installare e fornire la rete radio a larga banda punto-multipunto ed utilizzare le radiofrequenze assegnate in almeno il 30% dei comuni capoluogo di provincia di ciascuna delle aree di estensione geografica ove siano assegnatari di frequenze. Il calcolo del 30% avviene secondo l'arrotondamento definito nella tabella in allegato *A*.

3. Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri. Agli aggiudicatari che operano in prossimità del confine di un area di estensione geografica può essere imposto all'atto del rilascio della licenza l'obbligo che il PFD prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura non superi livelli prestabiliti. In ogni caso gli aggiudicatari che intendono posizionare stazioni base in una fascia inferiore a 7,5 km di distanza dal confine dell'area di estensione geografica devono assicurare il coordinamento con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande nelle aree di estensione geografica contigue.

4. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla licenza, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, può essere disposta la revoca delle licenze nelle aree di estensione geografica interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze precedentemente assegnate. In tal caso nessun rimborso è dovuto per i contributi già erogati dagli aggiudicatari soggetti alla sanzione.

Art. 9.

Condizioni per gli aggiudicatari aventi condizioni di vantaggio sul mercato

1. L'Autorità, sentito il parere dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, può prevedere in un successivo provvedimento specifiche misure volte ad assicurare una effettiva concorrenza nel mercato dell'accesso alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni.

Tali misure possono prevedere condizioni autorizzatorie specifiche poste in capo a soggetti che detengono notevole forza di mercato in mercati ritenuti rilevanti ai fini della fornitura di reti di accesso radio ovvero a soggetti che godono di condizioni di vantaggio competitivo nella fornitura di reti di accesso.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Disposizioni finali

1. L'Autorità si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento a eventuali ulteriori decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della CEPT sull'utilizzo coordinato delle frequenze attribuite ai sistemi punto-multipunto, nella banda di frequenze oggetto del presente provvedimento o in altre bande, e dell'ETSI o dell'UIT sugli standard relativi alle apparecchiature dei detti sistemi.

2. In relazione al futuro sviluppo dei sistemi di tipo punto-multipunto ed alla eventuale attribuzione di ulteriore banda a tali tipi di servizi, l'Autorità si riserva di adottare idonee procedure per l'assegnazione di ulteriori licenze.

3. L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non dà titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in altre bande, per alcun tipo di servizio.

4. Con successivo provvedimento sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle frequenze che dovessero risultare disponibili in seguito alla mancata assegnazione con la procedura di gara prevista dal presente provvedimento ovvero in seguito alla revoca della licenza di cui all'art. 8.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 22 novembre 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
LARI

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

ALLEGATO *A*

Tabella che definisce il numero di comuni capoluogo di provincia soggetti all'obbligo di cui all'art. 8, comma 2.

Capoluoghi di provincia per area di estensione geografica	Comuni capoluogo di provincia rientranti nell'obbligo di copertura
1	1
2	1
3	1
4	2
5	2
6	2
7	2
8	3
9	3
10	3
11	4

00A15543

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2000.

Modificazioni allo statuto della BNC Assicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 01751).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in partico-

lare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, nonché dell'attività assicurativa in tutti i rami vita, rilasciata alla BNC Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Abruzzi n. 10, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 27 luglio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della BNC Assicurazioni s.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 7, 22 e 24 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della BNC Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 7.

a) nuovo ammontare del capitale sociale: L. 166.695.000.000 (in luogo del precedente importo pari a L. 157.360.000.000), diviso in n. 166.695 azioni del valore nominale di L. 1.000.000 ciascuna [a seguito di aumento del capitale sociale per L. 9.335.000.000 — da destinarsi all'esercizio delle assicurazioni danni e da liberarsi mediante conferimento di beni, con esclusione del diritto di opzione, nonché da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2000 — con le seguenti modalità, come deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 27 aprile 2000: emissione di n. 9.335 nuove azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000.000 cadauna, con sovrapprezzo azionario di L. 714.026 per ciascuna azione — pertanto sovrapprezzo complessivo pari a L. 6.665.432.710 — per un importo globale di aumento pari a L. 16.000.432.710; assegnazione delle n. 9.335 nuove azioni alla Mannheimer AG Holding — con esclusione pertanto del diritto di opzione a favore degli altri soci — quale corrispettivo del valore netto dell'apporto delle n. 160.000 azioni ordinarie del valore nominale di L. 100.000 ciascuna, detenute dalla Mannheimer AG Holding ne La Mannheim assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. — costituenti l'intero capitale della predetta ultima impresa.

L'atto di conferimento, contestuale alla delibera di cui sopra, è stato perfezionato il 27 luglio 2000, con decorrenza dalla medesima data. L'efficacia dell'atto è stata peraltro sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuta omologazione, da parte del tribunale di Roma, del predetto verbale assembleare, poi omologato in successiva data 25 settembre 2000. Pertanto, essendosi verificata la citata condizione sospensiva correlata all'efficacia dell'atto, le parti hanno successivamente, con atto notorio, dichiarato il definitivo perfezionamento del conferimento in argomento i cui effetti traslativi decorrono, come in precedenza pattuito, dal giorno 27 luglio 2000];

b) conseguente nuova determinazione della parte di capitale destinata all'esercizio delle assicurazioni danni: L. 87.455.000.000 (in luogo del precedente importo pari a L. 78.120.000.000).

Art. 22.

Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità e criteri;

b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti;

c) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze.

Riformulazione dell'articolo in materia di compenso dei sindaci effettivi e di rimborso spese dagli stessi sostenute: "I sindaci effettivi hanno diritto ad un compenso e al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio, nelle misure stabilite dall'assemblea" (in luogo della precedente previsione statutaria: "I Sindaci effettivi hanno diritto ad un compenso che viene determinato dall'assemblea, e al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio").

Art. 24.

In relazione alla destinazione degli utili netti di esercizio, deliberati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, soppressione del precedente "criterio" di cui all'ex lettera *b)* "non meno del 20% ai fondi di riserva" ed invariato il resto dell'articolo, talché il criterio di cui all'ex lettera *c)* "il residuo a disposizione dell'assemblea ..." risulta ora trasposto nell'attuale lettera *b)*, stesso testo».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A15477

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 14 novembre 2000, n. **A26.**

Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.

Ai dirigenti coordinatori

Ai centri prova autoveicoli

Agli uffici provinciali M.C.T.C.

All'assessorato trasporti turismo comunicazioni della regione Sicilia - Direzione trasporti

Ai commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano

Alla provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile

Alla provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti

All'ISPESL

Alla Confindustria

Alla CONFAPI

Alle associazioni autotrasportatori

Alla Assocarri

Al SUNFER

Alla Confcommercio

Alla Confederazione nazionale artigianato

Alla Federchimica

Alla Unione petrolifera

Alla Associazione italiana commercio chimico

All'Assogasliquidi

All'ASSOGPL

All'UNASCA

Alla FEDERTAAI

All'ASIAC

Come è noto, con il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose.

Con circolare n. A09 del 6 marzo 2000 sono state date le disposizioni operative circa le modalità di rilascio del certificato provvisorio, della dichiarazione del consulente, nonché gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria e straordinaria del consulente.

Con decreto ministeriale 6 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 2000, sono state emanate norme attuative del decreto legislativo n. 40/2000, contenenti, tra l'altro, le procedure e modalità di esame.

Con decreto dirigenziale 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, sono state individuate e nominate le commissioni di esame.

Con decreto ministeriale 4 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 27 luglio 2000, è stata individuata la tipologia delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 40/2000.

Con circolare n. A21 del 7 luglio 2000 sono state fornite le disposizioni esecutive in merito alle procedure d'esame, al campo di applicazione, alle esenzioni ed agli incidenti.

Con decreto interministeriale 27 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2000, sono stati stabiliti i diritti a carico dei candidati agli esami per consulente, in attuazione dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 40/2000.

In relazione ai contenuti degli atti normativi su elencati si rende necessario fornire istruzioni per la definitiva attuazione delle norme, integrando e sostituendo la circolare n. A21 del 7 luglio 2000 che viene riportata di seguito con le variazioni alla precedente formulazione evidenziate in corsivo.

Trattandosi di norme collegate, si rinvia per il significato alla terminologia utilizzata alle definizioni ADR/RID.

1. Domanda d'esame.

Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal decreto del capo del Dipartimento trasporti terrestri 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, ed hanno sede presso gli uffici provinciali indicati nell'allegato *II* alla presente circolare.

I candidati presenteranno domanda presso uno degli uffici provinciali sede di commissione, utilizzando il fac-simile di cui all'appendice «*A*» dell'allegato *I* del suindicato decreto ministeriale n. 82T, allegando le attestazioni dei versamenti dei diritti, i cui importi, fissati *con decreto del Ministero dei trasporti e della naviga-*

zione, di *concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 settembre 2000, vengono riepilogati nella tabella seguente:*

DIRITTI CHE I CANDIDATI AGLI ESAMI DI CONSULENTE PER TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE DEBBONO VERSARE

Tariffa	Importo	Tipo di operazione
A1	L. 240.000 € 123,95	Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato
A2	L. 200.000 € 103,29	Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati già in possesso di un certificato (o che abbiano già conseguito una idoneità), per l'integrazione con la seconda modalità, od una o più specializzazioni aggiunte, od entrambi i casi
A3	L. 200.000 € 103,29	Diritto di ammissione ad una sessione di esame per rinnovo quinquennale
A4	L. 10.000 € 5,16	Diritto per il rilascio del certificato

I versamenti, sono effettuati presso la Banca d'Italia sul capitolo n. 3563, art. 6, intestato al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri con la seguente causale: «Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose». La quietanza dell'avvenuto pagamento è allegata in originale alla domanda di esame.

In alternativa, i versamenti possono essere eseguiti sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria provinciale dello Stato, con la causale: «Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri, cap. n. 3563, art. 6, titolo il, categoria 11. Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose», utilizzando i bollettini che prevedono oltre alla ricevuta anche l'attestazione, che deve essere allegata, in originale, alla domanda di esame per comprovare l'avvenuto pagamento.

La domanda di esame deve essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo di L. 20.000. La richiesta per il rilascio del certificato deve essere presentata in bollo unitamente alla attestazione della quietanza di pagamento della tariffa A4 (diritto per il rilascio del certificato). Al fine di semplificare le procedure è possibile presentare un'unica istanza nella quale si chiede sia la partecipazione all'esame, sia il rilascio del certificato; in tal caso a tale istanza deve essere allegata l'attestazione del versamento di L. 40.000 (L. 20.000 per domanda d'esame e L. 20.000 per il rilascio del certificato) sul c/c postale n. 4028 (i bollettini prestampati sono disponibili presso gli uffici provinciali) e la quietanza della tariffa A4.

Si precisa che in caso di assenza all'esame, il candidato può ripresentarsi alle successive prove facendone richiesta in carta semplice senza pagare alcun diritto.

Nei caso in cui non superasse l'esame, il candidato può presentarsi alle successive prove solo rinnovando la domanda d'esame (in bollo) e ripagando la tariffa in base al tipo di operazione. Non deve pagare la tariffa A4, relativa al rilascio del certificato se tale diritto è stato versato all'atto della prima richiesta.

Si raccomanda di controllare che la domanda contenga il codice fiscale del candidato, indispensabile per il successivo trattamento informatico.

Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia, in base ai provvedimenti di attuazione dei propri statuti speciali (decreto legislativo n. 429/1995 per le province di Trento e Bolzano e decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, per la regione Sicilia), nominano autonomamente le proprie commissioni di esame e rilasciano i relativi certificati di formazione.

2. Convocazione per la seduta di esame.

Fissata la data di una seduta di esame (sia per le due sedute fisse, che per quelle straordinarie), il presidente della commissione, almeno quindici giorni prima della data stabilita, convoca i candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata a.r., o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora dell'esame.

3. Svolgimento dell'esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate al punto 2 dell'allegato *I* al decreto ministeriale n. 82T.

Si ritiene soltanto utile soggiungere, per assicurare la maggiore uniformità di comportamento, che eventuali candidati ritardatari potranno essere ammessi a sostenere l'esame, purché siano arrivati in aula prima dell'apertura dei pieghi contenenti le schede e le tracce dello studio del caso.

I candidati possono svolgere gli elaborati relativi al proprio esame nell'ordine che ritengono più opportuno, e devono consegnarli tutti insieme alla fine del periodo di tempo loro assegnato in relazione al tipo di prova

I questionari per gli esami di consulente sono reperibili sul sito www.trasportinavigazione.it

4. Rilascio dei certificati.

I certificati vengono rilasciati dall'ufficio provinciale presso cui si è svolto l'esame: il medesimo ufficio provvede ad evadere eventuali richieste di duplicato (per smarrimento, deterioramento, ecc.).

5. Campo di applicazione.

Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2000 impone l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che «... effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose ..., oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti».

Si ritiene, tuttavia, di poter escludere dal campo di applicazione della direttiva n. 96/35 le imprese «che scaricano le merci alla loro destinazione finale» aderendo all'interpretazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E. del 7 marzo 2000, nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE «...coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale».

6. Esenzioni.

L'art. 3, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera *b)*, demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.

Tali casi sono contenuti alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera *a*) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera *b*).

È appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera *a)*, non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.

Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e seguenti, del medesimo decreto ministeriale devono darne comunicazione all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'ufficio ne terrà conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.

Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente *sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.*

A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella, di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.

7. Incidenti.

Nell'allegato *I* sono indicati i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato «incidente» ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 40/2000. Nella redazione di tale allegato si è tenuto conto sia di documenti simili già adottati da altri paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna), sia di quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR del 16 marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

L'obbligo di redigere la «relazione di incidente» attiene alla persona del consulente e non all'impresa presso la quale egli presta servizio; è ovvio che tale relazione, nel caso in cui l'impresa rientri nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente, ovvero sia estranea al campo di applicazione del decreto legislativo n. 40/2000, non può essere redatta.

8. *Abrogazioni.*

La circolare n. 21 del 7 luglio 2000 è abrogata.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, al termine della fase di prima attuazione, sentito anche l'apposito gruppo di lavoro, che vede la partecipazione delle parti interessate in materia di merci pericolose, che ha già fornito un apprezzato apporto nella fase di definizione delle presenti disposizioni e nella predisposizione dei questionari d'esame.

Roma, 14 novembre 2000

Il capo del Dipartimento: FABRETTI LONGO

ALLEGATO *I*

DEFINIZIONE DI «INCIDENTE»

Nel presente allegato vengono definiti i criteri con cui un «incidente», che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.

Un «incidente» è da considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:

Criterio 1 - *Danni a persone o cose*

La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.

Ciò premesso, si ha un «incidente» se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:

a) decesso di una o più persone;

b) ferite o danni ad una o più persone, con prognosi superiore a sette giorni;

c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila euro.

Criterio 2 - *Perdite di materie pericolose*

È da considerarsi «incidente» se la quantità di materia fuoruscita o dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni di carico o scarico, è superiore ai limiti di esenzione, per le varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR.

Criterio 3 - *Motivi precauzionali di ordine pubblico*

Sono parimenti da considerare «incidenti» anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorità pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.

ALLEGATO *II*

COMMISSIONI DI ESAME PER CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (DI CUI AL D.D. 23 GIUGNO 2000)

La circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna commissione, rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, è da considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato può liberamente scegliere la commissione presso cui sostenere l'esame, qualunque sia la propria residenza.

Commissione n. 1 (Piemonte - Valle d'Aosta) - Sede: Torino, corso Belgio, 158, tel. 011-8980933;

Commissione n. 2 (Lombardia) - Sede: Milano, via Cilea, 119, tel. 02-353791;

Commissione n. 3 (Veneto) - Sede: Venezia-Mestre, strada della Motorizzazione, 13, tel. 041-2388258;

Commissione n. 4 (Friuli - Venezia Giulia) - Sede: Trieste, via Bellini, 3, tel. 040-679111;

Commissione n. 5 (Liguria) - Sede: Genova, corso Sardegna, 36/1d, tel. 010-51631;

Commissione n. 6 (Emilia-Romagna) - Sede: Bologna - Zona Roveri, via dell'Industria, 13, tel. 051-6018711;

Commissione n. 7 (Toscana) - Sede: Firenze - Sesto Fiorentino - Loc. S. Croce dell'Osmannoro, via Lucchese, 160, tel. 055-3068;

Commissione n. 8 (Marche) - Sede: Ancona, via I Maggio, 142, tel. 071-2851221;

Commissione n. 9 (Lazio - Umbria) - Sede: Roma - Ufficio operativo Roma Nord, via Salaria km 10,400, tel. 06-81691;

Commissione n. 10 (Abruzzo - Molise) - Sede: Pescara - Villa Raspa di Spoltore, via Francia, 3, tel. 085-413833;

Commissione n. 11 (Campania) - Sede: Napoli, via Argine, 422, tel. 081-5911111;

Commissione n. 12 (Puglia) - Sede: Bari - Modugno, via F. De Blasio - Zona industriale, tel. 080-5850111;

Commissione n. 13 (Basilicata - Calabria) - Sede: Potenza, via del Gallitello - Pal. Ungano, tel. 0971-54726;

Commissione n. 14 (Sardegna) - Sede: Cagliari - Strada statale 554, km 1,600, tel. 070-240631.

Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia istituiscono, per i propri territori, commissioni autonome nominate dai rispettivi enti locali.

00A15478

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 27 novembre 2000.

Modalità di utilizzo di un prodotto software per l'iscrizione e le comunicazioni relative all'albo dei mediatori creditizi previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

1. *Generalità.*

L'Ufficio italiano dei cambi (di seguito: Ufficio), come già previsto dal provvedimento del 4 agosto 2000, ha realizzato un prodotto software di «data entry» per la compilazione delle domande di iscrizione all'albo dei mediatori creditizi e le successive comunicazioni.

Il prodotto facilita, da un lato, gli adempimenti dei soggetti tenuti all'iscrizione all'albo e, dall'altro, consente all'Ufficio un più agevole trattamento dei dati comunicati, che sono sottoposti ad alcuni controlli formali e di «coerenza» già alla fonte.

2. *Distribuzione del prodotto software.*

Il data entry è distribuito gratuitamente dall'ufficio e può essere prelevato direttamente dal sito Internet dell'Ufficio (www.uic.it) ovvero richiesto all'indirizzo seguente: Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e strumenti informatici - Via delle Quattro Fontane, 123 - 00184 Roma, n. fax 06/46634761.

I requisiti minimali per l'installazione del software e le relative istruzioni per l'utilizzo sono indicati sul sito e distribuiti unitamente al prodotto.

3. *Domande di iscrizione e comunicazioni di variazione e cancellazione.*

Le domande di iscrizione e le successive variazioni e cancellazioni prodotte dal data entry devono essere trasmesse su supporto magnetico (floppy disk).

Il software di data entry consente anche la produzione delle lettere di accompagnamento e delle dichiarazioni riportate nell'allegato *A,* che dovranno essere debitamente sottoscritte dai soggetti interessati.

Nei successivi punti 3.1 e 3.2, a seconda dei soggetti interessati, è elencata la documentazione da inviare all'Ufficio relativamente alla domanda di iscrizione all'albo ed alle successive comunicazioni di variazione e cancellazione.

L'Ufficio acquisirà le domande di iscrizione e le comunicazioni di variazione inoltrate su supporto magnetico, anche non generate dal suddetto data entry, purché conformi al tracciato record e alle specifiche tecniche di cui all'allegato *B.*

3.1. *Persone fisiche.*

Iscrizione:

floppy disk contenente la domanda di iscrizione;

lettera di accompagnamento;

fotocopia del documento di identità.

Variazione:

floppy disk contenente la comunicazione di variazione;

lettera di accompagnamento.

Cancellazione:

floppy disk contenente la comunicazione di cancellazione;

lettera di accompagnamento.

3.2. *Soggetti diversi da persona fisica.*

Iscrizione:

floppy disk contenente la domanda di iscrizione;

lettera di accompagnamento;

dichiarazioni sottoscritte dai soci che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del suddetto testo unico. Nelle stesse dichiarazioni i soci devono indicare la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario, esercitano il controllo;

fotocopia del documento di identità dei soci che esercitano il controllo;

dichiarazioni sottoscritte dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del testo unico bancario;

fotocopia del documento di identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Variazione:

floppy disk contenente la comunicazione di variazione;

lettera di accompagnamento;

dichiarazioni sottoscritte dai nuovi soci che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del suddetto testo unico. Nelle stesse dichiarazioni i soci devono indicare la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario, esercitano il controllo;

fotocopia del documento di identità dei nuovi soci che esercitano il controllo;

dichiarazioni sottoscritte dai nuovi soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del testo unico bancario;

fotocopia del documento di identità dei nuovi soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Cancellazione:

floppy disk contenente la comunicazione di cancellazione;

lettera di accompagnamento.

4. *Modalità di invio e ricezione.*

Il supporto magnetico, la lettera di accompagnamento e la relativa documentazione devono pervenire, nel rispetto delle cautele d'uso, a: Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e strumenti informatici - via delle Quattro Fontane, 123 - 00184 Roma - Codice MD01.

L'Ufficio, verificata l'integrità del supporto magnetico, provvede ad acquisire la comunicazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo.

Nel caso in cui si verifichi un errore di lettura del supporto magnetico (il floppy disk risulta non leggibile) oppure vengano rilevati errori nella fase di acquisizione (per es. il tracciato record non è corretto), l'Ufficio comunicherà al segnalante i rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio, ritrasmettere il floppy con la sola lettera di accompagnamento.

Il supporto (floppy disk da 3,5 pollici) utilizzato per la produzione delle comunicazioni, deve verificare i seguenti requisiti:

1) il dischetto deve essere formattato MS/DOS a 1,44 Mb;

2) il dischetto deve contenere un solo file relativo alla comunicazione. Il nome del file è Armed.txt;

3) l'etichetta del floppy disk deve riportare i seguenti elementi identificativi:

intestazione («mediatori creditizi»);

codice fiscale della persona fisica o del soggetto che ha fatto istanza di iscrizione all'albo;

data di produzione della comunicazione.

Tutte le comunicazioni all'Ufficio previste dalla presente circolare sono effettuate ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Roma, 27 novembre 2000

Il direttore generale: SANTINI

ALLEGATO A

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla domanda di iscrizione di **persone fisiche** all'Albo di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

Il/la sottoscritto/a

Cognome ....

Nome ....

Codice Fiscale ....

Indirizzo ....

....

Recapito Telefonico .... Fax ....

trasmette in allegato il supporto magnetico contenente la domanda di iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 L.108/96.

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

Allega copia fotostatica del documento d'identità.

.............................., lì ....

____
Firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla comunicazione di variazione dei dati relativi a **persone fisiche** iscritte all'Albo di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

Il/la sottoscritto/a

Cognome ....

Nome ....

Codice Fiscale ....

Indirizzo ....

....

Recapito Telefonico .... Fax ....

trasmette in allegato il supporto magnetico contenente la comunicazione di variazione dei dati forniti in sede di iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 L.108/96.

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

.............................., lì ....

____
Firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla comunicazione di cancellazione delle **persone fisiche** dall'Albo di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

Il/la sottoscritto/a

Cognome ....

Nome ....

Codice Fiscale ....

Indirizzo ....

....

Recapito Telefonico .... Fax ....

trasmette in allegato il supporto magnetico contenente la comunicazione di cancellazione dall'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 L.108/96.

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

............................., lì ....

____
Firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla domanda di iscrizione di società all'Albo di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

Denominazione o ragione sociale ……………………………………………………………………………

Codice fiscale ……………………………………

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………

……

Recapito telefonico ………………………………… Fax …………………………………………

Nella persona del legale rappresentante

Cognome ……………………………………………………………………………………………

Nome ……………………………………………………………………………………………

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………

Codice fiscale ……………………………………

trasmette in allegato:

- il supporto magnetico contenente la domanda di iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 L.108/96;
- le dichiarazioni di onorabilità e le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei soci di controllo;
- le dichiarazioni di onorabilità e le copie fotostatiche dei documenti d'identità degli esponenti aziendali;

A tal fine dichiara che i dati riportati nel supporto magnetico corrispondono al vero.

…………………………, lì ……………………

Firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla comunicazione di variazione dei dati relativi a società iscritte all'Albo di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

Denominazione o ragione sociale ....

Codice fiscale ....

Indirizzo ....

....

Recapito telefonico .... Fax ....

Nella persona del legale rappresentante

Cognome ....

Nome ....

Luogo e data di nascita ....

Codice fiscale ....

trasmette in allegato:

- il supporto magnetico contenente la comunicazione di variazione dei dati forniti in sede di iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 L.108/96;
- le dichiarazioni di onorabilità e le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei nuovi soci di controllo;
- le dichiarazioni di onorabilità e le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei nuovi esponenti aziendali;

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

............................., lì ....

____
Firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla comunicazione di cancellazione di società dall'Albo di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

Denominazione o ragione sociale ……………………………………………………………………………………

Codice fiscale ……………………………………

Indirizzo ………

……

Recapito telefonico …………………………………… Fax ……………………………………………

Nella persona del legale rappresentante

Cognome ………

Nome ………

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………

Codice fiscale ……………………………………

trasmette in allegato il supporto magnetico contenente la comunicazione di cancellazione dall'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 L.108/96.

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

……………………………, lì ……………………

Firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

Allegato di cui all'art.5, comma 4, lettera b), del Regolamento di attuazione dell'art.16, comma 2, della Legge n.108/1996

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale ....

nato a .... il ....../ ...... / ....,

dichiara di essere socio di controllo della società in virtù della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art.23 del Testo Unico Bancario, così come di seguito indicato:

☐ 1. disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

☐ 2. esercizio di influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la società partecipata;

☐ 3. diritto, in base ad accordi con altri soci, di nomina o di revoca della maggioranza degli amministratori;

☐ 4. possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

☐ 5. sussistenza, anche tra soci, dei rapporti di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
   a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
   b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella delle altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
   c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
   d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

☐ 6. assoggettamento a direzione comune in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'art.109 del D. Lgs. n.385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517, e in particolare dichiara:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

   1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

   2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

   3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno

☐ Il sottoscritto dichiara altresì che le medesime condizioni sopra comunicate sussistono, in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale nello Stato estero del quale ha la cittadinanza.

Percentuale di capitale posseduta ....

Allega copia fotostatica del documento d'identità.

.... , lì ....../ ...... / ....

firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

Allegato di cui all'art.5, comma 4, lettera b), del Regolamento di attuazione dell'art.16, comma 2, della Legge n.108/1996

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale ....

nella qualità di ....

della società, attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'art.109 del D. Lgs. n.385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n.516.

In particolare dichiara:

a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

   1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari , di strumenti di pagamento;
   2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
   3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
   4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera c); le pene di cui alla lettera c) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

☐ Il sottoscritto dichiara altresì che le medesime condizioni sopra comunicate sussistono, in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale nello Stato estero del quale ha la cittadinanza.

Allega copia fotostatica del documento d'identità.

.........................., lì ....../ ...... / ....

____
firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

ALLEGATO B

TRACCIATO RECORD DELLA COMUNICAZIONE E ISTRUZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE.

1. Caratteristiche del file contenente la comunicazione

I files contenenti le comunicazioni hanno le seguenti caratteristiche:

1) ogni file si riferisce a una sola comunicazione individuata da "Codice Fiscale Segnalante/Data Comunicazione/ Progressivo Comunicazione" e può contenere sette record diversi che identificano diverse sezioni informative:

00	Record di Testa
01	Informazioni sul soggetto (Modulo di iscrizione Persona Fisica)
06	Informazioni sul soggetto (Modulo di iscrizione Società)
07	Società: Esponenti aziendali
08	Società: Soggetti iscritti all'albo
09	Società: Soci di controllo
11	Record di coda

Note:

- Il record 01 è alternativo alla presenza del record 06 e viceversa. Di entrambi i record ve ne può essere al massimo uno.
- I record 07, 08 e 09 sono condizionati alla tipologia Società, multipli e con l'obbligatorietà della presenza di almeno un record (Range: 1-99).

2) i record all'interno del file devono rispettare l'ordinamento crescente secondo il progressivo costituito dal tipo record;
3) il file deve avere organizzazione sequenziale e lunghezza record fissa e pari a 600;
4) ciascun record del file è pertanto costituito da 600 caratteri ed è seguito dai caratteri <Carriage Return> e <Line Feed>;
5) i dati devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;
6) il nome del file è costituito dal prefisso **ARMED** e dall'estensione **"TXT"** .

Nelle pagine seguenti è riportata la descrizione del tracciato dei diversi tipi record. Per ogni campo è riportato un codice di riferimento, un flag indicante l'obbligatorietà, la descrizione, il tipo e la dimensione.
Il flag indicante l'obbligatorietà assume i seguenti significati:

O: Obbligatorio.
R: Campo FILLER valorizzato con *spazi* (*blank*)
C: Campo condizionato all'esistenza di alcune condizioni indicate nelle note
F: Campo facoltativo

2. Caratteristiche generali del tracciato record

Le seguenti indicazioni sono valide per tutti i campi dei diversi tipi record, ove non diversamente specificato nelle istruzioni relative ai singoli campi:

- In assenza di informazione gli attributi alfanumerici vanno riempiti con *spazi*, gli attributi numerici vanno riempiti con *zeri*.
- Tutti gli attributi alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento con *spazi* dei caratteri rimanenti.
- Tutti i campi FILLER devono essere riempiti con *spazi*.
- Tutti gli attributi numerici devono essere allineati a destra e completati con *zeri* a sinistra per le rimanenti posizioni.
- Tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici devono essere comprensivi degli *zeri* a sinistra.
- Tutti i campi obbligatori devono essere valorizzati con dati significativi, cioè diversi da *zeri* per i campi numerici e da *spazi* per i campi alfanumerici.
- Tutte le date sono espresse nel formato AAAAMMGG.
- I Codici Fiscali sono memorizzati in campi carattere di 16 posizioni. Qualora il Codice Fiscale sia di 11 caratteri va posizionato con allineamento a sinistra e completamento con *spazi* dei caratteri rimanenti.

Per consentire operazioni di ricerca sugli attributi contenenti dati anagrafici, nella compilazione degli stessi devono essere rispettate le seguenti regole:

- ogni parola deve essere separata dalla successiva da un solo carattere *spazio*;
- deve essere utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";
- per apostrofi e accenti deve essere utilizzato sempre lo stesso carattere " ' " (carattere ASCII 26; cfr. tabella riportata nel § 4);
- il primo carattere del campo non può essere uno *spazio*;
- l'apostrofo deve seguire immediatamente, senza frapposizione di spazi, la parola cui pertiene, ma deve essere seguito da uno *spazio* (*blank* a destra);
- devono essere utilizzati i soli caratteri riportati nel § 4;
- le lettere non ammesse, ma riconducibili a una delle lettere dell'alfabeto anglosassone, devono essere sostituite da tale lettera;
- negli altri casi i caratteri non ammessi devono essere sostituiti con il carattere "=".

2.1. Record di Testa

COD	flag	nome campo	pic	Lng
00.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Tipologia comunicazione				
00.2.A	O	TIPO COMUNICAZIONE	X	001
00.2.B	O	TIPOLOGIA SEGNALANTE	X	001
00.2.C	O	PROGRESSIVO COMUNICAZIONE	9	005
00.2.D	O	TIPO PIATTAFORMA DATA ENTRY	X	001
Denominazione				
00.3.A	O	CODICE FISCALE	X	016
00.3.B	O	DATA DI INVIO	X	008
00.3.C	C	N° ISCRIZIONE ALBO MED. SEGNALANTE	X	008
00.4.A	O	FILLER	X	558

Nota 1: Il TIPO RECORD assume il valore “00”

Nota 2: TIPO COMUNICAZIONE (00.2.A) assume i valori:
- 0 Iscrizione
- 1 Variazioni
- 2 Cancellazione

Nota 3: La TIPOLOGIA SEGNALANTE (00.2.B) assume i valori:
- 0 Persona fisica
- 1 Società

Nota 4: Il TIPO PIATTAFORMA DATA ENTRY (00.2.D) assume i valori:
- 0 Data Entry per Piattaforma PC distribuito all'esterno
- 1 Data Entry su Internet
- 2 Altro

Nota 5: Il PROGRESSIVO COMUNICAZIONE contiene il numero dell’ultima comunicazione inviata per un certo tipo di Piattaforma. Inizialmente ha il valore 1.

Nota 6: Il NUMERO DI ISCRIZIONE DELL’ALBO MEDIATORI va indicato solo se si tratta di una comunicazione di Variazione o Cancellazione

Nota 7: La DATA INVIO è nel formato AAAAMMGG

2.2. Record Informazioni sul soggetto Persona Fisica

COD	flag	nome campo	pic	Lng
01.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Dati identificativi				
01.2.A	O	COGNOME	X	050
01.2.B	O	NOME	X	030
01.2.C	O	COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO	X	030
01.2.D	O	DATA DI NASCITA	X	008
01.2.E	O	SESSO	X	001
01.2.F	O	CODICE FISCALE	X	016
01.2.G	O	CITTADINANZA	X	001
Domicilio in Italia				
01.3.A	O	INDIRIZZO DOMICILIO	X	035
01.3.B	F	CAP DOMICILIO	X	005
01.3.C	O	COMUNE DOMICILIO	X	030
01.3.D	O	SIGLA PROV. DOMICILIO	X	002
01.3.E	F	N° TELEFONICO DOMICILIO	X	015
01.3.F	F	N° FAX DOMICILIO	X	015
Residenza (se diversa dal Domicilio)				
01.4.A	C	INDIRIZZO RESIDENZA	X	035
01.4.B	F	CAP RESIDENZA	X	005
01.4.C	C	COMUNE/STATO ESTERO RESIDENZA	X	030
01.4.D	C	SIGLA PROVINCIA DI RESIDENZA	X	002
Domicilio fiscale (se diverso dal Domicilio e dalla Residenza)				
01.5.A	C	INDIRIZZO DOMICILIO FISC.	X	035
01.5.B	F	CAP DOMICILIO FISC.	X	005
01.5.C	C	COMUNE DOMICILIO FISC.	X	030
01.5.D	C	SIGLA PROVINCIA DOMICILIO FISC.	X	002
Flags Onorabilità				
01.6.A	O	FLAG ONORABILITA'	X	001
01.6.B	O	FLAG ONORABILITA' EQUIV.	X	001
01.6.C	O	FLAG DIPLOMA	X	001
01.6.D	O	FLAG LEGGE_253	X	001
01.6.E	O	FLAG RECIPROCITA'	X	001
01.6.F	O	FLAG GIUD. RINV.	X	001
01.6.G	O	FLAG GIUD. SENT.	X	001
01.6.H	O	FLAG GIUD. DEF.	X	001
01.7.A	R	FILLER	X	208

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "01"
Nota 2: La Residenza (campi 01.4.A - 01.4.D) va valorizzata solo se diversa dal Domicilio

Nota 3: Il Domicilio fiscale (campi 01.5.A - 01.5.D) va valorizzato solo se diverso dal Domicilio e dalla Residenza

Nota 4: Il Sesso (campo 01.2.E) assume i valori F o M.

Nota 5: La Cittadinanza (campo 01.2.G) può assumere uno dei due valori:

0 - Italiana
1 - Intracomunitaria
2 - Extraeuropea

Nota 6: I Flags di onorabilità 01.6.A e 01.6.B assumono i valori 0 (Non Possesso del requisito) od 1 (Possesso del Requisito).

Nota 7: Deve essere valorizzato col valore 1 obbligatoriamente almeno uno dei flags FLAG DIPLOMA e FLAG LEGGE 253

Nota 8: Se la cittadinanza è valorizzata ad 1 (Intracomunitaria) deve essere valorizzato col valore 1 obbligatoriamente il flag FLAG ONORABILITA' EQUIV.

Nota 9: Se la cittadinanza è valorizzata a 2 (Extraeuropea) devono essere valorizzati col valore 1 obbligatoriamente i flags FLAG ONORABILITA' EQUIV. e FLAG RECIPROCITA'

Nota 10: I Flags 01.6.C e 01.6.H assumono i valori 0 (non valorizzato) od 1 (valorizzato).

Nota 11: Il Flag FLAG GIUD. RINV. deve essere valorizzato dal segnalante con il valore 1 se è stato pronunciato nei suoi confronti un decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di "onorabilità"

Nota 12: Il Flag FLAG GIUD. SENT. deve essere valorizzato dal segnalante con il valore 1 se è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di "onorabilità"

Nota 13: Il Flag FLAG GIUD. DEF. deve essere valorizzato dal segnalante con il valore 1 se è stata applicata nei suoi confronti, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni

2.3. Record Informazioni sulle Società

COD	flag	nome campo	pic	Lng
06.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Denominazione				
06.2.A	O	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	X	160
06.2.B	O	SPECIE GIURIDICA	X	004
06.2.C	O	CODICE FISCALE	X	016
Sede				
06.3.A	O	TIPOLOGIA SEDE	X	001
06.3.B	C	STATO ESTERO	X	030
06.3.C	O	INDIRIZZO SEDE	X	035
06.3.D	F	CAP SEDE	X	005
06.3.E	O	COMUNE SEDE	X	030
06.3.F	O	SIGLA PROV. SEDE	X	002
06.3.G	F	N° TELEFONICO SEDE	X	015
06.3.H	F	N° FAX SEDE	X	015
06.3.I	F	LIRE/EURO	X	001
06.3.L	F	CAPITALE SOC./ FONDO DI DOTAZIONE	9	018
Legale Rappresentante				
06.4.A	O	COGNOME	X	050
06.4.B	O	NOME	X	030
06.4.C	O	COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA	X	030
06.4.D	O	DATA DI NASCITA	X	008
06.4.E	O	SESSO	X	001
06.4.F	O	CODICE FISCALE	X	016
Sede amministrativa (se diversa dalla sede legale) e/o Sede Secondaria				
06.5.A	C	TIPOLOGIA SEDE SECONDARIA	X	001
06.5.B	C	INDIRIZZO SEDE SECOND	X	035
06.5.C	F	CAP SEDE SECOND	X	005
06.5.D	C	COMUNE SEDE SECOND	X	030
06.5.E	C	SIGLA PROV. SEDE SECOND	X	002
06.6.A	R	FILLER	X	058

Nota 1: Il Tipo record assume il valore “06”

Nota 2: La TIPOLOGIA SEDE assume i valori:

0 - Sede Legale in Italia

1 - Sede di rappresentanza in Italia per Società con sede legale all’estero

Nota 3: STATO ESTERO va valorizzato solo se TIPOLOGIA SEDE è uguale ad 1

Nota 4: LIRE/EURO assume i valori:

0 - Lire

1 - Euro

Nota 5: La TIPOLOGIA SEDE SECONDARIA assume i valori:

0 - Nessuna Sede secondaria o amministrativa

1 - Sede Secondaria

2 - Sede Amministrativa

Nota 6: Se CAPITALE SOC. (06.3.L) è espresso in Euro, le ultime due cifre rappresentano i decimali, altrimenti l'importo è espresso come numero intero.

Nota 7: Il campo SPECIE GIURIDICA può assumere i valori riportati in allegato.

Nota 8: Il SESSO (campo 06.4.E) assume i valori F o M.

2.4. Società: esponenti aziendali

COD	flag	nome campo	pic	Lng
07.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
07.2.A	O	COGNOME	X	050
07.2.B	O	NOME	X	030
07.2.C	O	CODICE FISCALE	X	016
07.2.D	O	CARICA RICOPERTA	X	002
07.2.E	O	DATA DI NOMINA	X	008
07.2.F	O	DATA CESSAZIONE	X	008
07.2.G	O	FLAG ONORABILITA'	X	001
07.2.H	O	FLAG ONORABILITA' EQUIV.	X	001
07.3.A	R	FILLER	X	482

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "07"
Nota 2: I Flags di onorabilità possono assumere i valori 0 (Non possesso del requisito) od 1 (Possesso del requisito)
Nota 3: Il campo CARICA RICOPERTA può assumere i valori riportati nel § 3

2.5. Società: soggetti iscritti all'albo

COD	flag	nome campo	pic	Lng
08.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
08.2.A	O	COGNOME	X	050
08.2.B	O	NOME	X	030
08.2.C	F	N° ISCRIZIONE ALBO MEDIATORI	X	008
08.2.D	C	CODICE FISCALE	X	016
08.3.A	R	FILLER	X	494

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "08"
Nota 2: Il Codice Fiscale va indicato qualora non sia disponibile il N° di iscrizione

2.6. Società: soci di controllo

COD	flag	nome campo	pic	Lng
09.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
09.2.A	O	COGNOME	X	050
09.2.B	O	NOME	X	030
09.2.C	O	COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA	X	030
09.2.D	O	DATA DI NASCITA	X	008
09.2.E	O	SESSO	X	001
09.2.F	O	CODICE FISCALE	X	016
09.2.G	O	PERCENTUALE POSSEDUTA	9	003

09.2.H	O	TIPO CONTROLLO	X	001
09.2.I	O	FLAG ONORABILITA'	X	001
09.2.L	O	FLAG ONORABILITA' EQUIV.	X	001
09.3.A	R	FILLER	X	457

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "09":

Nota 2: Il record ha tutti i campi obbligatoriamente valorizzati.

Nota 3: Il campo TIPO CONTROLLO può assumere i valori riportati in allegato.

Nota 4: I Flags di onorabilità possono assumere i valori 0 (Non possesso del requisito) od 1 (Possesso del requisito).

Nota 5: Il SESSO (campo 09.2.E) assume i valori F o M.

2.7. Record di Coda

COD	flag	nome campo	pic	Lng
11.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Tipologia comunicazione				
11.2.A	O	TIPO COMUNICAZIONE	X	001
11.2.B	O	TIPOLOGIA SEGNALANTE	X	001
11.2.C	O	PROGRESSIVO COMUNICAZIONE	9	005
11.2.D	O	TIPO PIATTAFORMA DATA ENTRY	X	001
Denominazione				
11.3.A	O	CODICE FISCALE	X	016
11.3.B	O	DATA DI INVIO	X	008
Numero record				
11.4.A	O	NUMERO RECORD TIPO "01"	9	002
11.4.B	R	FILLER	X	002
11.4.C	R	FILLER	X	002
11.4.D	R	FILLER	X	002
11.4.E	R	FILLER	X	002
11.4.F	O	NUMERO RECORD TIPO "06"	9	002
11.4.G	O	NUMERO RECORD TIPO "07"	9	002
11.4.H	O	NUMERO RECORD TIPO "08"	9	002
11.4.I	O	NUMERO RECORD TIPO "09"	9	002
11.4.J	R	FILLER	X	002
11.5.A	R	FILLER	X	546

<u>Nota 1</u>: Il Tipo record assume il valore "11"

<u>Nota 2</u>: Tipo Comunicazione (11.2.A) assume i valori:

- 0 Iscrizione
- 1 Variazioni
- 2 Cancellazione

<u>Nota 3</u>: Il Tipo segnalante (11.2.B) assume i valori:

- 0 Persona fisica
- 1 Società

<u>Nota 4</u>: Il Tipo Piattaforma Data Entry (11.2.D) assume i valori:

- 0 Data Entry per Piattaforma PC distribuito all'esterno
- 1 Data Entry su Internet
- 2 Altro

<u>Nota 5</u>: I campi 11.2.A, 11.2.B, 11.2.C, 11.2.D, 11.3.A, 11.3.B sono identici a quanto riportato nel record di testa.

<u>Nota 6</u>: La DATA INVIO è nel formato AAAAMMGG.

3. TABELLE DI CODIFICA

3.1. TABELLA DEI CODICI DI NATURA GIURIDICA

SPA	Società Per Azioni
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SAS	Società in Accomandita Semplice
SAA	Società in Accomandita per Azioni
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SNC	Società in Nome Collettivo
PLC	Private Limited Company
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL	Societé À Responsabilité Limitée
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA	Sociedade por quotas
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC	LimiTeD Company
AG	AktienGesellschaft
SA	Société Anonyme
SAN	Sociedad Anonima
SANO	Sociedade Anonima
NV	Naamloze Vennootschap
PL	Limited Partnership
KG	KommanditGesellschaft
SCS	Société en Commandite Simple
SENC	Sociedad en Comandita simple
CTA	Sociedade em Comandita simples
CV	Commanditaire Vennootschap
LPC	Limited Partnership with a share Capital
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA	Société en Commandite par Actions
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA	Socidade em Comandita por Accaes
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
AS	Association
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC	Société Civile
SCI	Sociedad Civil
SCIV	Sociedade Civil
MS	MaatSchap
UP	Unlimited Partnership
OHG	Offene HandelsGesellschaft
SNCO	Société en Nom Collectif
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SNCL	Sociedade em Nome Colectivo
VOF	Vennootschap Onder Firma
XXXX	Altra specie giuridica italiana
****	Altra specie giuridica estera

3.2. ELENCO CARICHE SOCIALI

Codice	Descrizione
01	Direttore generale
02	Carica con funzioni equivalenti a direttore generale
03	Sindaco effettivo
05	Presidente collegio sindacale
06	Amministratore
07	Presidente consiglio amministrazione
08	Vicepresidente consiglio di amministrazione
09	Amministratore delegato
10	Altra carica
11	Amministratore unico

3.3. CODICI TIPO CONTROLLO

Codice	Descrizione
1	Disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
2	Esercizio di influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la società partecipata
3	Diritto, in base ad accordi con altri soci, di nomina o di revoca della maggioranza degli amministratori
4	Possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione
5	Sussistenza, anche tra soci, dei rapporti di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella delle altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese
6	Assoggettamento a direzione comune in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi

4. ELENCO DEI CARATTERI UTILIZZABILI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI

CARATTERE	VALORE EBCDIC	ESADECIMALE ASCII
Spazio	40	20
“	7F	22
(‘pound’)	7B	23
$	5B	24
&	50	26
‘	7D	27
(	4D	28
)	5D	29
*	5C	2A
+	4E	2B
,	6B	2C
-	60	2D
.	4B	2E
0	F0	30
1	F1	31
2	F2	32
3	F3	33
4	F4	34
5	F5	35
6	F6	36
7	F7	37
8	F8	38
9	F9	39
;	5E	3B
<	4C	3C
=	7E	3D
>	6E	3E
?	6F	3F
(‘chiocciola’)	7C	40
A	C1	41
B	C2	42
C	C3	43
D	C4	44
E	C5	45
F	C6	46
G	C7	47
H	C8	48
I	C9	49
J	D1	4A
K	D2	4B
L	D3	4C
M	D4	4D
N	D5	4E
O	D6	4F
P	D7	50
Q	D8	51
R	D9	52
S	E2	53
T	E3	54
U	E4	55
V	E5	56
W	E6	57
X	E7	58
Y	E8	59
Z	E9	5A
_	6D	5F

00A15373

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Salvador (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giovanni Pisanu, vice console onorario in Salvador (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle domande di rilascio e di rinnovo di passaporti nazionali;

7) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A15433

Limitazioni di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Vitoria (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Walter De Prà, vice console onorario in Vitoria (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle domande di rinnovo di passaporti nazionali;

7) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A15434

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto dell'associazione «Baby nel Cuore», in Bologna

Con decreto ministeriale del 17 novembre 2000, l'associazione «Baby nel Cuore» è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 7 luglio 2000, repertorio n. 61631/14741, a rogito del dott. Andrea Errani, notaio in Bologna.

00A15431

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 dicembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8966
Yen giapponese	100,54
Dracma greca	340,75
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,60740
Corona svedese	8,6410
Franco svizzero	1,5055
Corona islandese	77,34
Corona norvegese	8,0800
Lev bulgaro	1,9542
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,620
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,57
Litas lituano	3,5854
Lat lettone	0,5587
Lira maltese	0,4010
Zloty polacco	3,8542
Leu romeno	22515
Tallero sloveno	213,3139
Corona slovacca	43,480
Lira turca	601733
Dollaro australiano	1,6509
Dollaro canadese	1,3681
Dollaro di Hong Kong	6,9933
Dollaro neozelandese	2,0950
Dollaro di Singapore	1,5574
Won sudcoreano	1080,40
Rand sudafricano	6,8590

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A15691

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Trani

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 3 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 101, in data 25 settembre 2000, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 2.571 e le opere pertinenziali ivi insistenti, acquisite allo Stato, site nel comune di Trani (Bari), in via Barletta n. 48, riportate rispettivamente sia nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 1, foglio di mappa n. 12, particelle n. 582 (di mq 14), n. 583 (di mq 75), n. 584 (di mq 122) e n. 585 (di mq 2.360) che nel nuovo catasto edilizio urbano, alla partita 9523, foglio di mappa n. 12, particella n. 585.

00A15432

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Lagonegro

Con il decreto interministeriale n. 5553/Sc del 6 giugno 2000, del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, di concerto con il Ministero delle finanze - Direzione centrale del demanio, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000, registro n. 3 lavori pubblici, foglio n. 35, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, ex sede di una condotta idrica ora dismessa, sito in comune di Lagonegro (Potenza), distinto in catasto del comune medesimo al foglio n. 60, particella n. 680, della superficie di mq 70, ed indicato nella planimetria, in scala 1:2000, rilasciata dall'ufficio del territorio di Potenza in data 18 gennaio 1999; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

00A15544

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Ravenna

Con decreto n. 7468 in data 20 novembre 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Ravenna, censito nel catasto del comune di Ravenna, alla partita 18679, foglio n. 105 - mappali: 941 di mq 2000 e 942 di mq 2800; foglio n. 127 mappale 358 di mq 1200; per una superficie complessiva di mq 6000, non più utile ai fini della bonifica.

00A15374

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento di una concessione mineraria

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 19/2000 del 23 ottobre 2000, la concessione mineraria per bentonite e terre da sbianca denominata «Fontanone», nei comuni di Schio e San Vito di Leguzzano, provincia di Vicenza, è stata trasferita ed intestata alla S.r.l. Ecolater, con sede in Vigonza, provincia di Padova.

00A15545

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 79 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1994).

Preso atto delle valutazioni espresse e degli elementi di fatto rappresentati dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 759/D.M. del 24 maggio 2000, l'avviso di rettifica relativo al comma 5 dell'art. 465 del decreto legislativo specificato in epigrafe, richiesto dalla medesima Amministrazione con nota in data 18 luglio 1994, pubblicato nella pag. 17, in calce alla seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 1994, è annullato; pertanto il testo del citato comma 5 è il seguente:

«Art. 465

(Omissis).

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo e del personale educativo.».

00A15659

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità recante: «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Ukidan".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 73, prima colonna, all'ottavo rigo, dove è scritto: «IV 1 fl + 1 f solv. *5000.000* UI-A.I.C. n. 023208061;», leggasi: «IV 1 fl + 1 f solv. *500.000* UI-A.I.C. n. 023208061;».

00A15533

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651295/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.